SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI
parlamentari

541° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 26 LUGLIO 1990

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2850)

INDICE

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali ..... *Pag.* 10
2ª - Giustizia ..... » 17
4ª - Difesa ..... » 23
5ª - Bilancio ..... » 27
6ª - Finanze e tesoro (*) ..... » 31
7ª - Istruzione ..... » 41
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni ..... » 45
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare ..... » 53
10ª - Industria ..... » 56
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali ..... » 59

Commissioni riunite

1ª (Affari costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici) ..... *Pag.* 3
3ª (Affari esteri) e 7ª (Istruzione) ..... » 7

Organismi bicamerali

Territori colpiti da terremoti ..... *Pag.* 62

Sottocommissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali - Pareri ..... *Pag.* 64
5ª - Bilancio - Pareri ..... » 68
7ª - Istruzione - Pareri ..... » 74
11ª - Lavoro - Pareri ..... » 75
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri ..... » 76
Giunta affari comunità europee - Comitato pareri ..... » 77

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 6ª (Finanze e tesoro) (pomeridiana) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 541° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 26 luglio 1990.

COMMISSIONI 1ª e 8ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

GIOVEDÌ 26 LUGLIO 1990

8ª Seduta

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione
BERNARDI

Interviene il ministro della marina mercantile Vizzini.

La seduta inizia alle ore 16,15

IN SEDE REFERENTE

Riforma del Ministero della Marina mercantile (2334)
(Esame e rinvio)

Dopo che il presidente BERNARDI ha dato lettura dei pareri delle Commissioni 5ª e 13ª, il senatore MARIOTTI, relatore per l'8ª Commissione, dichiara di rimettersi alla relazione già svolta nella stessa Commissione.

Ha quindi la parola il senatore MURMURA, relatore per la 1ª Commissione, il quale si sofferma sul previsto aumento del numero delle direzioni generali del Ministero, sottolineando come l'aumento sta a fronte di un numero di dipendenti assai ristretto, che peraltro nel tempo non si è accresciuto in misura rilevante. Fa presente altresì che, qualora si applicasse anche ad altri Ministeri il rapporto esistente presso il Ministero della marina mercantile tra numero di direzioni e numero dei dipendenti, ne deriverebbe per molte amministrazioni una sostanziale dilatazione delle direzioni generali. Si dichiara favorevole alle norme del provvedimento che dispongono un aumento degli organici, tenendo conto delle accresciute funzioni del Ministero e delle esigenze – sottolineate anche dalla Corte dei conti – di vigilare più attentamente sui beni di pertinenza dell'amministrazione e di svolgere in proprio funzioni affidate ad altri soggetti. Esprime tuttavia perplessità sui tempi per l'effettivo ingresso di nuovo personale in considerazione delle procedure previste: prospetta pertanto al Ministro della marina mercantile l'opportunità di utilizzare forme di mobilità tra il personale delle amministrazioni dello Stato.

Con riferimento all'articolo 4 del provvedimento, il relatore osserva come ormai ogni amministrazione dello Stato, vantando una peculiarità delle funzioni e un impegno lavorativo eccezionale, richieda ed ottenga con provvedimenti *ad hoc* compensi incentivanti ed indennità. Osservato che con tale prassi finisce per perdere valore la contrattazione nel settore del pubblico impiego, conclude prospettando l'opportunità di più adeguate motivazioni sia per il disposto dell'articolo 4 che per l'aumento del numero delle direzioni generali.

Si apre un dibattito di ordine procedurale.

Il presidente BERNARDI chiede ai rappresentanti dei Gruppi se vi sia l'intenzione di formulare una richiesta circa il trasferimento del provvedimento alla sede deliberante.

Il senatore GALEOTTI, a nome del Gruppo comunista, fa presente che, anche in considerazione dei rilievi formulati dal relatore Murmura, i senatori comunisti non sono favorevoli alla richiesta ventilata dal Presidente.

Il senatore PATRIARCA propone l'istituzione di un comitato ristretto, nell'ambito del quale puntualizzare e dare soluzione ad alcuni problemi sollevati anche dal relatore della 1ª Commissione. Affermato che, a suo avviso, l'istituzione della nuova direzione generale della nautica da diporto trova fondamento nella necessità di individuare un unico punto di riferimento per competenze oggi distribuite tra le diverse branche dell'amministrazione, sottolinea la necessità di un adeguamento degli organici con attenzione però a talune specificità professionali: ad esempio, egli prosegue, vi è da potenziare soprattutto l'ispettorato tecnico che ha rilevanti compiti nell'ambito della sicurezza del trasporto marittimo e della cantieristica.

Ha quindi la parola il ministro VIZZINI, il quale, con specifico riferimento all'incremento del numero delle direzioni generali disposto dal disegno di legge, ricorda che la struttura del Ministero della marina mercantile è ormai datata ed ispirata a criteri in parte superati. Un elemento qualificante del disegno di legge è in questo senso costituito dalla istituzione della direzione generale per la difesa del mare e la consulta del mare – in sostituzione dell'ispettorato centrale per la difesa del mare – necessaria al fine di dare attuazione alle numerose leggi nel settore della tutela ambientale, con specifico riguardo alla difesa dell'ecosistema marino.

Un punto fondamentale della riforma proposta è poi costituito dalla creazione della direzione generale per la nautica da diporto, motivata dal crescente sviluppo delle attività diportistiche e del tempo libero, che hanno oggi una larga diffusione sociale. Da ciò la necessità di istituire una sola unità amministrativa, idonea altresì ad accorpare le competenze in questa materia, attualmente frammentate in tre diverse strutture.

Il potenziamento dell'organico del Ministero è altresì reso indispensabile dalla necessità di armonizzarlo con le strutture degli altri paesi della CEE, nonchè in ossequio alle disposizioni comunitarie. Con

specifico riferimento alla particolare indennità per il personale della marina mercantile, prevista all'articolo 4, il Ministro ricorda che ai dipendenti di molte amministrazioni già viene corrisposto uno speciale compenso collegato con la professionalità e la produttività dei servizi. Pur concordando circa la necessità di uniformare i criteri di attribuzione di tale compenso, rileva che esso è comunque pienamente giustificato dal carico di lavoro che quanti prestano la loro attività nel Ministero della marina mercantile sono chiamati a sostenere.

Per provvedere alla immediata acquisizione di personale non dirigente, il Governo aveva ritenuto opportuno prevedere la copertura dei posti vacanti nel Ministero nella misura del 50 per cento mediante le procedure concorsuali e per il restante 50 per cento mediante l'inquadramento del personale proveniente da altre amministrazioni, in attuazione del principio della mobilità. Il Ministro si dichiara comunque disponibile ad approfondire tale problema, eventualmente modificando le previsioni del disegno di legge in esame.

Dopo aver convenuto circa l'incongruenza del titolo del provvedimento rispetto al contenuto, il Ministro ne auspica la rapida conclusione dell'*iter*, al fine di corrispondere alle aspettative del personale ed alle esigenze del settore.

Ad avviso del senatore MAFFIOLETTI sarebbe opportuno che le Commissioni riunite svolgessero un approfondito dibattito sulle delicate questioni connesse al disegno di legge. Da questo dibattito potrebbero a suo avviso emergere utili spunti per i lavori del comitato ristretto, che dovrebbe peraltro avvalersi anche di documenti e studi sulla riforma della pubblica amministrazione che già risultano disponibili.

Concorda con tali osservazioni il relatore per la 1ª Commissione, senatore MURMURA, il quale fa comunque presente l'esigenza di evitare che lo svolgimento di un dibattito prima e i lavori del comitato ristretto poi finiscano per sortire un effetto meramente dilatorio sull'approvazione definitiva del disegno di legge. Sollecita pertanto un breve dibattito sulle questioni implicate dal provvedimento, al fine di consentire una tempestiva costituzione del comitato ristretto.

Il relatore per la 8ª Commissione, senatore MARIOTTI, dopo aver ricordato che le insufficienze dell'organico del Ministero sono state più volte evidenziate in occasione del dibattito sulla relativa tabella del bilancio dello Stato, si dichiara disponibile ad esaminare soluzioni anche diverse da quelle prospettate nel disegno di legge, ove su di esse si riscontri la convergenza dei componenti delle Commissioni. Egli conviene inoltre sulla incongruenza, rispetto al contenuto, del titolo del disegno di legge, che dispone soprattutto l'adeguamento dell'organico del Ministero alle nuove esigenze. Indubbiamente – prosegue il senatore Mariotti – la questione della particolare indennità prevista dall'articolo 4 a favore del personale andrà approfondita. Questi temi potranno essere utilmente affrontati in sede di comitato ristretto, che provvederà altresì a formulare altre proposte sulla materia.

Il senatore BISSO rileva che una riforma complessiva del Ministero della marina mercantile richiederebbe senza dubbio tempi di esame

adeguati, idonei a consentirne la valutazione complessiva. Il titolo del disegno di legge ha invece dato luogo ad un equivoco circa la portata di esso, che è invece unicamente finalizzato ad adeguare gli organici ed a ristrutturare in tal senso il Ministero. In questo quadro, sottolinea la necessità di scegliere se si intenda dar corso ad un provvedimento organico di riforma del Ministero, nel qual caso si renderanno indispensabili adeguati tempi di valutazione, o se invece non sia opportuno limitarsi ad una ristrutturazione dell'amministrazione, eventualmente riaccorpando le direzioni già esistenti.

Il presidente BERNARDI rinvia quindi il seguito dell'esame, al fine di consentire ai componenti delle Commissioni la partecipazione ai lavori dell'Assemblea.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente BERNARDI avverte che le Commissioni 1ª e 8ª torneranno a riunirsi mercoledì 1° agosto alle ore 15, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2334.

La seduta termina alle ore 17.

COMMISSIONI 3ª e 7ª RIUNITE

3ª (Affari esteri, emigrazione)
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica spettacolo e sport)

GIOVEDÌ 26 LUGLIO 1990

8ª Seduta

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione
SPITELLA

La seduta inizia alle ore 9,45.

Sull'esame del disegno di legge:

Falcucci ed altri: Proroga della permanenza all'estero di personale in servizio presso gli istituti italiani di cultura (2327)

Il presidente delle Commissioni riunite, senatore SPITELLA, ricorda che nella precedente seduta, dello scorso 20 giugno, le Commissioni riunite, nell'approvare la riforma degli istituti di cultura all'estero, convennero sulla esigenza che fosse contestualmente approvata dal Parlamento anche la proroga per il termine di permanenza all'estero del personale degli istituti stessi, la cui scadenza è ormai imminente. A tal fine, la senatrice Falcucci ha presentato il disegno di legge n. 2327, al quale hanno apposto la propria firma numerosi altri senatori di molti Gruppi.

Ricorda poi che la Commissione esteri della Camera dei deputati, alla quale è stata assegnata la riforma, ha avviato l'esame, in sede legislativa, di un provvedimento di proroga analogo al disegno di legge n. 2327; a quanto risulta finora, peraltro, la 1ª Commissione permanente di quel ramo del Parlamento non ha ancora espresso il necessario parere.

Alla luce di tale situazione, fa presente l'opportunità che le Commissioni riunite rivolgano un invito al Presidente del Senato, affinchè voglia cercare le opportune intese con il Presidente della Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del Regolamento del Senato. Prospetta inoltre l'opportunità che, in mancanza di altre possibili soluzioni, le Commissioni riunite siano poste nella condizione di poter esaminare fin dalla settimana prossima il disegno di legge n. 2327 in sede deliberante.

La senatrice FALCUCCI è pienamente d'accordo sulla necessità di attivare la procedura richiamata dal presidente Spitella, anche al fine di

acquisire informazioni certe su quanto sta avvenendo presso l'altro ramo del Parlamento. Dopo aver espresso il timore che, in caso di inerzia della Camera dei deputati, non sia possibile giungere all'entrata in vigore della legge di proroga prima della scadenza del termine, afferma che comunque una proroga, anche breve, è indispensabile: il personale richiamato in Italia il 31 agosto, infatti, non saprebbe dove andare, poichè non è possibile individuare posti disponibili nell'amministrazione di origine ove reinserirli. A tacere dei problemi che si creerebbero negli istituti, sarebbe comunque un iniquo trattamento nei confronti di tale personale.

Il presidente della 3ª Commissione ACHILLI concorda con la proposta del presidente Spitella, auspicando anche un chiarimento attraverso contatti informali con l'altro ramo del Parlamento, per comprenderne gli orientamenti; del resto, se vi sono perplessità circa la proroga, la Camera potrebbe pur sempre approvare sollecitamente la riforma organica degli istituti, tenuto conto dell'attenzione con cui il Senato ha elaborato tale provvedimento. Quanto all'ipotesi di un trasferimento alla sede deliberante per il disegno di legge n. 2327, osserva che, non essendo presente il rappresentante del Governo, non è possibile acquisirne il parere.

Il senatore BOFFA si associa alla proposta del presidente Spitella, l'unica possibile in questo momento, sottolineando la particolarità delle circostanze in cui ci si trova: le Commissioni riunite, infatti, hanno chiaramente sottolineato a suo tempo la stretta connessione esistente fra l'approvazione della riforma e la proroga. Abbandonare ogni iniziativa in materia, dunque, significherebbe venir meno ad un comune impegno. Concorda pienamente con la senatrice Falcucci, aggiungendo che, se la Camera dei deputati non avrà approvato la proroga entro domani, le Commissioni riunite del Senato dovrebbero essere poste in condizione di approvare il disegno di legge n. 2723 in sede deliberante entro la prossima settimana. In questo modo, anche se non si sarà ottenuto il risultato di fare entrare in vigore la legge, il Parlamento avrà espresso un preciso messaggio che il Governo non potrà ignorare. Invita pertanto il presidente Spitella a rappresentare in questi termini la situazione al Presidente del Senato.

Il senatore BOMPIANI condivide pienamente la proposta del presidente Spitella, ricordando il concorde impegno espresso da tutti, manifestato anche nelle sottoscrizioni al disegno di legge n. 2723. Conclude dichiarandosi convinto che il Presidente del Senato saprà trovare le soluzioni più opportune.

Si associano alla proposta del presidente Spitella i senatori ARFÈ, GEROSA e KESSLER.

Il senatore NOCCHI sottolinea l'esigenza di un'azione tempestiva: se non sarà attuata la proroga, gli istituti saranno gettati nel caos, mentre i Ministeri non sapranno che farsene del personale restituito loro inopinatamente. Se pertanto la Camera dei deputati non approverà la proroga subito, il Senato deve poterlo fare entro la settimana

prossima. Conclude invitando il Governo a prorogare comunque la permanenza all'estero del personale interessato.

Il senatore Arduino AGNELLI conferma quanto da lui già sostenuto più volte, associandosi alle considerazioni testè svolte. Aderisce alla proposta del presidente Spitella e rileva che, mentre il Senato si è dimostrato sensibile all'esigenza di rafforzare le istituzioni che diffondono la conoscenza della cultura e dalla lingua italiane all'estero, rispondendo così alle crescenti sollecitazioni che giungono in tal senso da tanti Paesi, la medesima sensibilità non appare condivisa da tutti.

Il senatore BOFFA interviene nuovamente per far presente che non è realistico confidare in una immediata approvazione della riforma organica da parte della Camera dei deputati.

Il presidente SPITELLA dà alcuni chiarimenti alla senatrice Falcucci in merito alla normativa vigente, che confermano le sue preoccupazioni per la sistemazione del personale degli istituti di cultura che dovrebbe rientrare in Italia.

La senatrice FALCUCCI ribadisce che il Ministero degli affari esteri deve considerare i disagi che un rientro non regolamentato creerebbe al personale degli istituti.

Il presidente SPITELLA, in conclusione, assicura che – nel caso in cui la 1ª Commissione della Camera dei deputati non esprimesse neanche oggi il parere sul disegno di legge di proroga in quel ramo del Parlamento pendente – chiederà al Presidente del Senato di procedere ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del Regolamento del Senato, rendendogli inoltre noto l'orientamento favorevole delle Commissioni riunite ad un passaggio alla sede deliberante del disegno di legge n. 2327.

La seduta termina alle ore 10,15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 26 LUGLIO 1990

273ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
ELIA

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze De Luca.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, recante rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori (2378), approvato dalla Camera dei deputati.
(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Parere alla 6ª Commissione)

Su proposta del senatore GUIZZI, che illustra brevemente il provvedimento, la Commissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, in considerazione della concomitanza dei lavori dell'Assemblea, la seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 9,45, è ripresa alle ore 12,30).

Il PRESIDENTE comunica che, a causa del protrarsi dei lavori dell'Assemblea, la seduta è tolta.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi in seduta pomeridiana alle ore 15 per l'esame degli altri argomenti

all'ordine del giorno, il quale viene altresì integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 2266, sugli ordinamenti didattici universitari, nonchè in sede deliberante con la discussione del disegno di legge n. 1983-B, recante provvidenze per l'editoria.

La seduta termina alle ore 12,35.

274ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ELIA

Intervengono il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Ruberti e il ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i problemi istituzionali Maccanico.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Deputati Fiandrotti ed altri; Zangheri ed altri; Poli Bortone ed altri; Tesini ed altri; Guerzoni ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (2266), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione)

Il relatore GUIZZI, ricordando il dibattito svoltosi innanzi alla Sottocommissione pareri, dà atto alla 7ª Commissione dell'approfondito lavoro compiuto con la collaborazione di tutte le forze politiche, osservando che il disegno di legge è destinato a colmare una lacuna nel nostro ordinamento, adeguandolo alla normativa europea. Gli emendamenti proposti consentono di migliorne ulteriormente la portata; in particolare sono condivisibili gli emendamenti del senatore Malagodi i quali mirano a sopprimere i commi 4 e 5 dell'articolo 12, relativi al conferimento ai ricercatori universitari di compiti didattici. In effetti, la formulazione del comma 5 dell'articolo 12, che prevede l'affidamento delle supplenze a ricercatori confermati di altra facoltà della stessa università, ovvero di altra università, contiene il serio rischio di distogliere, anche a causa di tali impegni aggiuntivi, i ricercatori dai loro compiti primari. Pur con tale riserva, il senatore Guizzi tuttavia propone di esprimere un parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Il senatore FRANCHI esprime apprezzamento per il provvedimento così come elaborato dalla 7ª Commissione, rilevandone la portata

innovativa, anche in relazione al dibattito sviluppatosi nell'opinione pubblica, che ha coinvolto in particolare il movimento degli studenti.

Permangono alcune perplessità in relazione all'articolo 10, ove appare ancora insufficiente la rappresentanza studentesca in seno al CUN e all'articolo 12, ove è riduttiva la disciplina del conferimento delle supplenze.

Preannuncia comunque il voto favorevole del Gruppo comunista.

Il senatore RIZ, premesso il consenso generale al disegno di legge, illustra i problemi inerenti alla formazione universitaria degli insegnanti con riferimento alla situazione esistente nella regione Trentino Alto-Adige, in cui è previsto che l'insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondarie venga impartito da docenti di lingua materna italiana o tedesca. Fa presente di aver presentato, presso la Commissione di merito, alcuni emendamenti volti ad assicurare che la formazione universitaria degli insegnanti possa tener conto di tali esigenze, mantenendo l'attuale e proficua collaborazione fra l'università di Padova e alcune università austriache.

Anche il senatore DUJANY si sofferma sui problemi relativi alla formazione universitaria degli insegnanti destinati ad operare nella regione Valle d'Aosta ove, secondo le disposizioni statutarie, nelle scuole di ogni ordine e grado esiste una parificazione fra la lingua francese e quella italiana. Anche egli segnala quindi gli emendamenti relativi a tale situazione, presentati presso la Commissione di merito.

Il senatore STRIK LIEVERS ritiene non del tutto fondate le perplessità del relatore concernenti la figura dei ricercatori universitari. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 sembra concepire il ricercatore come un docente in formazione; la realtà successiva alla riforma universitaria ha poi fatto emergere l'impossibilità per tutti i ricercatori di transitare nei ruoli della docenza. Il disegno di legge in esame tiene conto di questi aspetti, affidando compiti didattici ai ricercatori. In quest'ottica una limitazione *ratione loci* nel conferimento delle supplenze potrebbe di fatto incidere sulla libertà di scelta delle facoltà nel dotarsi del personale più capace, in quanto attribuirebbe un privilegio ai ricercatori operanti presso la stessa sede universitaria, senza avere riguardo al loro merito effettivo.

Il senatore MURMURA condivide le osservazioni del relatore, in quanto i ricercatori dovrebbero svolgere i loro compiti presso la sede universitaria di appartenenza e non essere distolti dalle loro funzioni primarie.

Il presidente ELIA evidenzia l'importanza del provvedimento ai fini della tutela dei valori costituzionali della libertà di insegnamento e di ricerca nonchè dell'autonomia universitaria. A suo avviso, le scelte in esso contenute appaiono equilibrate e consentono all'ordinamento universitario italiano di adeguarsi agli *standards* internazionali.

Ha la parola quindi il ministro RUBERTI il quale sottolinea le innovazioni di maggior portata contenute nel disegno di legge e relative

alla previsione del diploma di primo livello e alla formazione universitaria degli insegnanti delle scuole elementari e materne. Fornisce assicurazioni ai senatori Riz e Dujany in merito alle esigenze delle regioni a statuto speciale, che saranno prese in considerazione attraverso la predisposizione di un apposito emendamento. Ribadisce infine la posizione del Governo circa il conferimento di compiti didattici ai ricercatori, resasi necessaria anche in relazione all'incremento delle funzioni svolte dall'università: si rende conto tuttavia che un'eccessiva mobilità dei ricercatori nelle varie sedi universitarie possa destare preoccupazione con riferimento ai compiti primari affidati a tale figura.

Su proposta del relatore GUIZZI, quindi, la Commissione, con il voto contrario del senatore Strik Lievers, esprime parere favorevole con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

Il presidente ELIA, stante il prossimo inizio della seduta delle Commissioni riunite 1ª e 8ª, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,55, riprende alle ore 17,50.

IN SEDE DELIBERANTE

Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica (2017)
(Seguito della discussione e approvazione)

Prosegue, con l'esame degli articoli, la discussione rinviata nella seduta antimeridiana del 18 luglio.

Il presidente ELIA, relatore sul disegno di legge, dà conto degli emendamenti presentati all'articolo 1, nel quale sono elencati gli atti da adottare con decreto del Presidente della Repubblica.

Con un proprio emendamento, egli propone di sostituire alla lettera d), l'espressione «nomina del Governatore della Banca d'Italia», con l'altra «approvazione della nomina del Governatore della Banca d'Italia».

La senatrice Tossi Brutti ed il senatore Pontone hanno presentato due emendamenti di identico tenore miranti a sopprimere le parole «con qualifica non inferiore a consigliere di cassazione o equiparata» alla lettera f),in applicazione del principio secondo cui i magistrati si distinguono solo per funzioni.

Sempre in relazione alla lettera f), il presidente Elia propone che sia compreso fra gli atti presidenziali il conferimento di incarichi direttivi a magistrati ordinari, amministrativi, militari e ad avvocati dello Stato.

Egli inoltre intende aggiungere, alla lettera m), la previsione del conferimento delle funzioni di capo di rappresentanza diplomatica.

Con un ulteriore emendamento il relatore intende sostituire l'espressione, alla lettera n), «nomina degli ufficiali delle forze armate di grado non inferiore a generale di divisione o equiparato», con l'altra «nomina degli ufficiali delle forze armate di grado non inferiore a generale di brigata o equiparato».

Il Presidente propone inoltre di aggiungere, dopo la lettera p), un'ulteriore lettera che comprenda, tra gli atti presidenziali, la nomina dei comandanti delle regioni militari, dei dipartimenti militari e marittimi, delle regioni aeree e dei comandanti del corpo d'armata e di squadra navale.

Il senatore GUIZZI illustra un emendamento aggiuntivo di una lettera ulteriore dopo la lettera v): esso intende includere tra gli atti presidenziali quelli di scioglimento delle unità sanitarie locali e di nomina dei relativi commissari.

Dopo un intervento del ministro MACCANICO, che fa presente l'opportunità di tener conto della riforma delle unità sanitarie locali, attualmente in corso di approvazione, il senatore Guizzi ritira l'emendamento.

Il senatore GUIZZI illustra quindi un emendamento soppressivo, alla lettera z), delle parole «fuori dalle ipotesi previste dalla legge 21 aprile 1983, n. 123», in modo da ricomprendere fra gli atti presidenziali tutte le ipotesi di acquisto della cittadinanza.

Il presidente ELIA illustra quindi un proprio emendamento sostitutivo dell'espressione, contenuta nella lettera cc), «ricompense al valore civile e militare, concessione ai comuni dello stemma e del gonfalone», con l'altra «conferimento di ricompense al valore e al merito civile e militare e concessione di bandiere, stemmi, gonfaloni e insegne, nei casi in cui la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge».

Il Presidente propone inoltre di aggiungere, dopo la lettera ff), un'altra lettera rivolta a comprendere fra gli atti presidenziali quelli di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Con un ulteriore emendamento del relatore viene inserita una clausola generale, per cui assumono la forma del decreto del Presidente della Repubblica tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente propone infine di aggiungere due ulteriori commi all'articolo 1. Nel primo si prevede che l'elencazione degli atti di competenza del Presidente della Repubblica, contenuta nel comma 1, è tassativa e non può essere modificata, integrata, sostituita o abrogata se non in modo espresso: tale formulazione intende precisare che l'eventuale innovazione della suddetta elencazione dovrà necessariamente avvenire tramite una «novella» legislativa. Il secondo comma aggiuntivo prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri forniscano al Presidente della Repubblica la documentazione e le informazioni che egli ritenga necessarie all'espletamento delle sue funzioni costituzionali e all'emanazione degli atti di sua competenza.

Dopo un breve dibattito, in cui intervengono i senatori MURMURA e MAFFIOLETTI e il ministro MACCANICO (i quali fanno presente che la norma è da ritenere desumibile dai principi e che non è opportuno interferire in una sfera coperta da convenzioni costituzionali), il Presidente ritira l'emendamento da ultimo illustrato.

La Commissione quindi, con separate votazioni, approva gli emendamenti sopra illustrati, relativi alle lettere *d)*, *f)*, *m)*, *n)*, *p)*, *z)*, *cc)* ed *ff)*, nonchè l'emendamento aggiuntivo di un comma all'articolo 1, proposto dal presidente Elia.

Restano assorbiti un emendamento governativo alla lettera *cc)* (mirante ad aggiungere l'espressione «al merito civile» dopo le parole «ricompense al valore civile e militare»), nonchè un emendamento presentato dal senatore Pontone aggiuntivo di una lettera alla lettera *ff)* e relativo all'inclusione fra gli atti presidenziali di quelli relativi alla progettazione di massima ed esecutiva delle opere di interesse statale, nell'ipotesi in cui non si realizzi l'intesa con le amministrazioni locali.

La Commissione procede quindi all'approvazione dell'articolo 1 nel suo complesso, nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Il presidente ELIA suggerisce di sostituire le parole «è prescritta» con le altre «è adottata», al comma 1: si tratta infatti di tener conto, in relazione all'articolo 3, di una serie di atti - per l'innanzi adottati con decreto presidenziale - non previsti espressamente da norme di legge, ma ugualmente sottoposti al controllo della Corte dei conti, in virtù di consuetudini.

La Commissione approva tale proposta.

Dopo un breve dibattito, su proposta del presidente ELIA - che sottolinea la necessità di coordinare tale disposizione con le modifiche apportate all'articolo 1 -, la Commissione approva anche la soppressione, al comma 2 dell'articolo, dell'espressione «o comunque sottoposti a deliberazione del Consiglio dei Ministri».

Conseguentemente viene posto ai voti ed approvato l'articolo 2 nel testo emendato.

All'articolo 3, il presidente ELIA propone di sostituire l'espressione «viene esercitata anche» con l'altra «permane», dal momento che la norma non ha carattere innovativo.

Conviene la Commissione, la quale approva, successivamente, l'articolo 3 nel testo emendato.

Anche l'articolo 4, al quale non risultano presentati emendamenti, viene posto ai voti ed approvato.

La Commissione quindi approva il disegno di legge nel suo complesso.

Deputati Sangiorgio ed altri: Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa (1983-B), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore MURMURA, il quale dà conto delle numerose modifiche apportate al provvedimento dalla Camera dei deputati. Ricorda che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, sia pure con osservazioni, mentre la Commissione lavori pubblici non ha ancora manifestato il proprio avviso.

Raccomanda l'approvazione sollecita del provvedimento, ricordando che presso la Camera dei deputati è stato presentato un altro disegno di legge volto a sanare alcune situazioni relative ad imprese radiofoniche private di interesse pubblico, che non hanno potuto trovare collocazione nel provvedimento in esame.

Si apre il dibattito.

Il senatore MAFFIOLETTI sottolinea l'importanza del provvedimento che sviluppa i contenuti della legge sull'editoria, garantendo il pluralismo nel settore e contribuendo al sostegno delle imprese editoriali minori.

Anche il senatore MAZZOLA sostiene la positività del disegno di legge, anche in relazione ai fenomeni di concentrazione esistenti nel settore che rendono sempre più necessaria l'azione a tutela del pluralismo e a garanzia della libertà di informazione.

La Commissione, con successive votazioni, approva quindi le modifiche all'articolo 3, introdotte dalla Camera dei deputati, nonchè i nuovi articoli da 4 a 11 e la clausola di copertura, contenuta nell'articolo 12.

In attesa del parere della Commissione lavori pubblici, la votazione finale del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 18,50.

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 26 LUGLIO 1990

174ª Seduta

Presidenza del Presidente
COVI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Coco.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE DELIBERANTE

Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato ed all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato (1462)
(Seguito della discussione ed approvazione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 luglio, con l'approvazione dell'articolo 1. Il relatore, senatore DI LEMBO, riferisce sui due emendamenti da lui presentati in relazione all'articolo 2, tendenti l'uno a sostituire al comma 1 le parole «può provvedere» con l'altra «provvede», e l'altro a sostituire alla lettera e) le parole «per l'acquisto e la costruzione della casa da adibire a prima abitazione» con le altre «per l'acquisto e la costruzione della casa di prima abitazione».

Il senatore DE CINQUE illustra quindi un emendamento tendente ad aggiungere alla lettera c), dopo le parole «di disagio economico» le altre « alla corresponsione a favore del notaio in esercizio la cui capacità lavorativa è ridotta permanentemente a meno di un terzo, di una pensione di invalidità, nella misura, alle condizioni e modalità da stabilirsi con apposito regolamento da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia».

Su tale emendamento esprime forti perplessità il relatore, osservando come la pensione sarebbe attribuita anche a quei professionisti che, nonostante l'invalidità, continuassero ad esercitare la loro attività.

Il sottosegretario COCO si dichiara tendenzialmente favorevole all'accoglimento degli emendamenti del relatore, mentre si rimette alla

Commissione per quanto riguarda l'altro emendamento; tuttavia, raccomanda di limitare il più possibile le modifiche al testo del Governo.

Posto ai voti, è approvato il primo emendamento del relatore, mentre è respinto quello del senatore De Cinque. Sul secondo emendamento del relatore intervengono per dichiarazione di voto il senatore ACONE, contrario, e il presidente COVI, favorevole. Posta ai voti, la proposta è accolta, come pure l'articolo 2 nel testo emendato.

Senza discussione sono approvati gli articoli da 3 a 10.

All'articolo 11 il relatore presenta un emendamento, correlato a quello già approvato all'articolo 1, volto a sopprimere le parole «ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70». Con l'avviso favorevole del rappresentante del Governo, esso è approvato, come pure l'articolo nel testo così modificato.

Sono quindi dichiarati improponibili per estraneità all'oggetto della discussione ai sensi dell'articolo 97, primo comma, del Regolamento due ulteriori emendamenti presentati dal relatore, il primo relativo alla tenuta del repertorio speciale degli atti di protesto presso i notai ed il secondo alle modalità per la rilegatura in volume degli originali degli atti notarili.

È approvato senza discussione l'articolo 13.

All'articolo 14 il relatore presenta un emendamento aggiuntivo all'ultimo comma di una disposizione, in forza della quale l'importo dell'aggio trattenuto dall'amministrazione autonoma degli archivi notarili dovrà essere ripartito semestralmente tra il personale in servizio.

Il presidente COVI rileva la scarsa attinenza all'oggetto della discussione di tale proposta di modifica: invita pertanto il presentatore a trasformarla in un ordine del giorno.

Il relatore DI LEMBO accoglie l'invito del Presidente e trasforma l'emendamento nel seguente ordine del giorno:

«La Commissione Giustizia

in sede di approvazione dell'articolo 14 del disegno di legge n. 1462, recante «Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato ed all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato»;

considerata la precaria situazione degli organici dell'amministrazione autonoma degli archivi notarili, soprattutto per quanto riguarda la carriera direttiva, caratterizzata da continuo esodo di funzionari verso impieghi più gratificanti e meglio retribuiti;

rilevata la impossibilità del ripristino del sistema della ripartizione dell'aggio tra tutto il personale quale forma di incentivo nonchè di

compenso per l'attività svolta in favore della Cassa nazionale e del Consiglio nazionale del notariato;

invita il Governo

a predisporre la revisione degli organici dell'amministrazione degli archivi notarili, per una sua migliore funzionalità, nonchè a prevedere incentivi e miglioramenti di carriera per tutti i dipendenti dell'Amministrazione stessa».

0/1462/1/2 IL RELATORE

Il sottosegretario COCO dichiara di accogliere l'ordine del giorno ed il relatore non insiste per la sua votazione.

È quindi approvato, nella formulazione originaria, l'articolo 14, come pure gli articoli 15, 16 e 17.

All'articolo 18 il relatore DI LEMBO presenta un emendamento tendente, al primo comma, ad aggiungere alla lettera b) l'indicazione della regione Molise, sopprimendola, corrispettivamente alla lettera c). Dopo una dichiarazione di voto contraria del senatore Acone, l'emendamento è approvato. È altresì approvato un altro emendamento, sempre del relatore, al comma 6 del medesimo articolo, in forza del quale quando, per una qualsiasi causa, viene a cessare il revisore supplente, questi sarà sostituito dal candidato che ha riportato il maggior numero di voti nel suo gruppo di zona.

È quindi approvato l'articolo 18 nel testo emendato, come pure, senza discussione, gli articoli da 19 a 22.

All'articolo 23 il relatore DI LEMBO illustra un emendamento sostitutivo del primo comma, in forza del quale per la prima attuazione della legge le elezioni del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato si dovrebbero svolgere, contestualmente a quelle del consiglio nazionale, alla data fissata con decreto del guardasigilli da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della legge stessa.

Dopo un intervento di adesione del senatore DE CINQUE e il parere favorevole del sottosegretario COCO, tale proposta è approvata come pure l'articolo nel testo emendato.

In ordine all'articolo 24 il relatore illustra un emendamento sostitutivo del comma 1, per cui nella prima attuazione della legge la data delle elezioni del consiglio nazionale del notariato e dei revisori dei conti dovrà essere fissata dal Ministro di grazia e giustizia con decreto da emanare entro tre mesi dalla entrata in vigore della legge stessa. Inoltre, ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, comma 1, si precisa che i componenti del consiglio nazionale del notariato attualmente in carica potranno essere rieletti solo per una volta.

Il senatore ACONE chiede la votazione per parti separate dell'emendamento, al cui ultimo periodo è contrario, mentre il senatore DE CINQUE e il presidente COVI si dicono entrambi favorevoli all'intera proposta di modifica. Dopo una dichiarazione di voto del senatore ACONE, che ribadisce la sua opposizione alla seconda parte dell'emendamento, esso, posto ai voti per parti separate, è approvato, come pure l'articolo 24 nel testo emendato.

Sono quindi approvati senza discussione gli articoli 25 e 26, mentre le tabelle A e B sono modificate su proposta del relatore e in ottemperanza all'osservazione di cui al parere della Commissione affari costituzionali, nel senso di menzionare nella zona regionale calabra anche il distretto della corte d'appello di Reggio Calabria, di recente istituzione, successiva alla presentazione del disegno di legge.

Si passa alla votazione finale.

Il senatore DE CINQUE esprime apprezzamento per l'opera svolta dalla Commissione, per cui la Cassa del notariato potrà migliorare la propria funzionalità e l'intero sistema sarà in sintonia con le esigenze più volte manifestate dalla Corte dei conti.

Il sottosegretario COCO ringrazia, anche a nome del Ministro, la Commissione per la celerità nell'approvazione del provvedimento.

Il presidente COVI esprime compiacimento per la conclusione dell'*iter* presso il Senato e per la opportuna eliminazione di ogni commistione negli aspetti gestionali della Cassa da parte dell'organo vigilante, cioè il Ministero di grazia e giustizia.

Posto ai voti nel suo complesso, il disegno di legge è infine approvato.

Covi ed altri: Forfettizzazione e rivalutazione dei diritti spettanti agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori, nonchè erogazione al personale appartenente alle predette categorie di un compenso mensile non pensionabile (2185)

(Seguito della discussione ed approvazione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 19 luglio.

Si passa all'esame degli articoli.

Il presidente COVI fa presente che alcuni degli emendamenti presentati dal relatore, benchè rechino variazioni negli importi relativi agli oneri dipendenti dal provvedimento, soddisfano, considerati nel loro complesso, la condizione già posta dalla Commissione bilancio per esprimere parere favorevole sul disegno di legge. Si potrà quindi procedere nell'odierna seduta alla loro approvazione.

All'articolo 1 il relatore TOTH presenta un emendamento integralmente sostitutivo del medesimo, in forza del quale a decorrere dal 1°

gennaio 1990, al personale degli uffici unici notificazioni, esecuzioni e protesti è attribuito un compenso nelle misure fissate d'intesa con i sindacati. Tale compenso dovrà essere corrisposto in ratei mensili e la spesa complessiva derivante non dovrà comunque essere superiore all'importo di 28 miliardi. Con l'avviso favorevole del sottosegretario COCO l'emendamento, posto ai voti, è approvato, come pure, senza modificazioni, il successivo articolo 2.

All'articolo 3 il relatore illustra un emendamento integralmente sostitutivo, per cui si viene a modificare l'articolo 128 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari: per la notificazione degli atti sarà d'ora in poi dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto unico nella misura di lire 5.000 per gli atti aventi fino a due destinatari e di lire 15.000 per gli atti aventi fino a sei destinatari, e di lire 24.000 per quelli con un numero maggiore di destinatari. Con l'avviso favorevole del rappresentante del Governo anche tale emendamento è approvato.

In relazione all'articolo 4 il relatore presenta un emendamento intergralmente sostitutivo, per cui si viene a modificare l'articolo 129 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari: per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari sarà dovuta all'ufficiale giudiziario una quota di lire 5.000 per gli atti relativi ad affari di valore fino ad un milione, di lire 7.000 per gli atti relativi ad affari di valore fino a 5 milioni e di lire 13.000 per gli atti relativi ad affari di valore superiore a 5 milioni. Posto ai voti esso è approvato, come pure, senza modificazioni, i successivi articoli 5 e 6.

Si passa quindi all'esame di due emendamenti del relatore, aggiuntivi di due articoli dopo l'articolo 6, tendenti rispettivamente a modificare gli articoli 140 e 142 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari: in forza di tali proposte, si prevede rispettivamente che la percentuale relativa ai crediti derivanti da decreti penali di condanna emessi dal giudice delle indagini preliminari presso la pretura circondariale spetti alla sezione distaccata che ne ha curato il recupero, e che i diritti spettanti all'ufficiale giudiziario in materia penale sono compresi tra le spese di giustizia e sono ripetibili soltanto nella liquidazione finale. Posti ai voti, i due emendamenti sono approvati.

All'articolo 7 il senatore ACONE ritira un suo emendamento aggiuntivo, che, essendo produttivo di spese richiederebbe, come chiarito dal presidente Covi, il parere della Commissione bilancio, con conseguente rallentamento nei tempi di approvazione del provvedimento. Presenta in sostituzione di esso il seguente ordine del giorno:

«La Commissione Giustizia,

in sede di approvazione dell'articolo 7 del disegno di legge n. 2185 recante: «Forfettizzazione e rivalutazione dei diritti spettanti agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori giudiziari, nonchè erogazione al personale appartenente alle predette categorie di un compenso mensile non pensionabile»;

ritenuta la necessità di potenziare adeguatamente le attrezzature degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti;

invita il Governo

a predisporre adeguati provvedimenti in tal senso».

0/2185/1/2 ACONE

Dopo che il rappresentante del Governo ha dichiarato di accogliere l'ordine del giorno ed il presentatore ha rinunciato a che venga posto in votazione, è approvato l'articolo 7 nella sua formulazione originaria.

All'articolo 8 il senatore ACONE ha presentato un emendamento tendente a modificare il comma 5 dell'articolo 154 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari. Tale proposta prevede che, in relazione a particolari esigenze di servizi, sarà in facoltà del Ministero delle finanze di consentire che il pagamento della tassa del 10 per cento sia effettuato direttamente all'ufficio del registro. Dopo il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, tale proposta è approvata, come l'articolo nel testo emendato.

Senza discussione è approvato l'articolo 9 nella sua formulazione originaria; successivamente il senatore ACONE ritira un suo emendamento aggiuntivo di un articolo dopo l'articolo 9 e relativo alla retribuzione dei coadiutori, al fine di evitare un allungamento dei tempi di approvazione del disegno di legge, dovendo attendere che su di esso si pronunci la Commissione bilancio.

Senza discussione è approvato l'articolo 10. Il relatore TOTH illustra poi un emendamento integralmente sostitutivo dell'articolo 11, correlato a quelli già approvati agli articoli 1, 3 e 4, che recepisce le indicazioni contenute nel parere della Commissione bilancio, riformulando di conseguenza la clausola di copertura.

Tale emendamento è approvato e si passa alla votazione finale.

Il senatore BATTELLO interviene per esprimere l'adesione del Gruppo comunista all'estensione, anche agli ufficiali giudiziari, di un beneficio già riconosciuto ad altre categorie; inoltre esprime apprezzamento per la semplificazione nella riscossione dei diritti: tuttavia osserva che il disegno di legge si colloca in un quadro di perdurante anomalia del sistema retributivo, che va rivisto alla radice.

In senso analogo si esprime il senatore GALLO, a nome del Gruppo democratico cristiano, considerate le evidenti motivazioni di equità sottostanti al provvedimento in titolo. Ricorda in particolare la necessità di rivedere un sistema retributivo chiaramente superato e fortemente anomalo.

La Commissione approva infine il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 16,45.

DIFESA (4ª)

GIOVEDÌ 26 LUGLIO 1990

124ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIACOMETTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa De Carolis e Mastella.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE DELIBERANTE

Potenziamento degli organici del personale militare delle capitanerie di porto (2328)
(Discussione e rinvio)

Riferendo sul disegno di legge in titolo, il senatore CAPPUZZO fa presente, preliminarmente, che dal continuo aumento dei compiti e delle responsabilità che gravano sulle capitanerie di porto è derivata la necessità di avviare opportune iniziative per adeguare le capacità di intervento del Corpo alle nuove realtà.

In tale contesto, primaria ed inderogabile si manifesta l'esigenza dell'ampliamento degli organici degli ufficiali del ruolo speciale e del complemento, nonchè dei sottufficiali, sottocapi e comuni della categoria «nocchieri di porto».

Di ciò si fa carico il disegno di legge in esame che si propone di attribuire al Corpo un migliore assetto funzionale e una struttura organica unitaria, facendo confluire in esso il personale della categoria «nocchieri di porto» attualmente inquadrato nel Corpo degli Equipaggi della Marina militare (CEMM) e, nel contempo, incrementando il volume organico globale di 6.107 unità.

Del resto, già con l'articolo 37 della legge n. 979 del 1982 (sulla difesa del mare) il legislatore si era impegnato a procedere quanto prima ad un potenziamento degli organici del personale militare delle capitanerie di porto ed il divario tra l'entità e la complessità dei compiti istituzionalmente attribuiti alle capitanerie di porto e la modesta consistenza del personale assegnato per l'espletamento delle relative funzioni è da tempo evidenziato sia dagli organi ispettivi del tesoro che dalla magistratura e dalla stampa.

Tale situazione di squilibrio è stata inoltre sottolineata anche dalla Corte dei conti (relazione sull'esercizio finanziario 1986), e, più volte, in sede parlamentare: da ultimo, l'anno scorso, dalla Commissione difesa del Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 1574, relativo al riordinamento degli organici degli ufficiali del ruolo normale delle capitanerie di porto.

La gravità della situazione e la conseguente necessità dell'urgente approvazione del provvedimento risultano ancora più evidenti se si considera che, rispetto al quadro organico dei sottufficiali della categoria «servizi portuali» del CEMM, l'incremento conseguito nell'arco di 60 anni è di appena circa 1.000 unità.

Il provvedimento in esame – prosegue il relatore – prevede anche un lieve incremento della consistenza organica degli ufficiali del ruolo speciale e degli ufficiali di complemento, dai quali poter attingere il personale specializzato per il servizio navale e per quello aereo, in linea con quanto previsto da specifici provvedimenti di legge o regolamentari.

Dopo aver poi brevemente illustrato l'articolato, il relatore, allo scopo di rendere più completo l'assetto organizzativo del provvedimento, dà conto di un emendamento aggiuntivo all'articolo 5 (con allegata apposita Tabella) con il quale si prevede l'inserimento degli ufficiali del Corpo unico specialisti della Marina militare – sottoruolo «porti» – nel Corpo delle capitanerie di porto, mediante l'istituzione di apposito ruolo degli ufficiali «specialisti di porto».

Con tale integrazione si assicurerebbe a detto personale, attualmente in forza presso la Marina militare, il passaggio alle dipendenze della Marina mercantile e quindi la permanenza in un solo corpo per tutta la durata della carriera, con più ampia possibilità di utilizzazione delle specifiche professionalità e senza preclusione per l'impiego in servizi di diretto interesse della Forza armata di appartenenza.

Concludendo, il relatore raccomanda una sollecita approvazione del provvedimento.

Il PRESIDENTE avverte che la 1ª Commissione ha espresso parere favorevole e che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni bilancio e lavori pubblici. Propone, pertanto, un rinvio della discussione.

La Commissione conviene ed il seguito della trattazione del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze Armate e del Corpo della Guardia di finanza (2325) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stegagnini ed altri; Mannino Antonino ed altri; Caccia ed altri; Fiori*), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il relatore, senatore POLI, ricorda che la legge fondamentale che disciplina la materia dell'avanzamento degli ufficiali risale al 1955 (in seguito, si sono succeduti nel tempo numerosi provvedimenti legislativi, di natura transitoria, volti a risolvere problemi contingenti o settoriali).

Si avverte, quindi, da anni, l'esigenza di varare una nuova legge organica, che tenga conto, tra l'altro, sia delle modifiche dello strumento militare che dell'evoluzione della situazione internazionale.

In tale attesa, si rende però necessaria l'adozione di una normativa volta a prorogare ulteriormente talune norme contenute nelle leggi vigenti; ed è a quest'ultima esigenza che intende rispondere il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, il quale, pertanto, ha anch'esso natura di provvedimento «ponte», come numerosi altri che lo hanno preceduto.

Prima di avviarne l'esame, il relatore, per le ragioni esposte, tiene a ribadire che il frequente ricorso a provvedimenti con efficacia limitata nel tempo non consente di conseguire la necessaria stabilità normativa che è indispensabile premessa e condizione per una corretta gestione del personale: auspica quindi che il Governo possa quanto prima sottoporre alla valutazione del Parlamento un'iniziativa legislativa di riforma organica dell'avanzamento.

Dopo aver poi brevemente illustrato l'articolato del disegno di legge, osserva che esso contiene alcune norme in grado di dare concrete risposte alle legittime aspettative dei quadri militari, quali l'elevazione da 5 a 8 anni del periodo di permanenza in ausiliaria per conseguire i limiti di età per il pensionamento (che vengono, a loro volta, elevati per tutti i gradi nell'Aeronautica e sino al grado di colonnello per l'Esercito ed equivalente per la Marina) e l'estensione della promozione il giorno precedente alla cessazione dal servizio per limiti di età anche agli ufficiali collocati a riposo o deceduti per infermità dipendenti da causa di servizio.

Il provvedimento, però, contiene anche alcune norme che rischiano di dar vita a nuove e più gravi forme di sperequazione tra ufficiali delle 3 Forze armate o dei diversi ruoli di una stessa Arma: al riguardo, cita le disposizioni particolari relative agli ufficiali in servizio permanente effettivo dei Corpi logistici e dei carabinieri provenienti dal complemento e quelle che consentono il passaggio in servizio permanente effettivo degli ufficiali del ruolo ad esaurimento.

Il relatore ritiene, in conclusione, che il provvedimento, sotto molto aspetti sicuramente valido, possa essere perfezionato nell'interesse sia dei singoli destinatari che dell'Amministrazione (in particolare, introducendo il principio di una delegificazione che consenta al Ministro della difesa di disciplinare con atti amministrativi gli ordinari avanzamenti annuali, nonchè modificando le disposizioni che possano essere fonte di sperequazione) e si riserva di presentare a tal fine, nel prosieguo della trattazione, alcuni emendamenti.

Il PRESIDENTE avverte che, tra l'altro, non è ancora pervenuto il parere della 5ª Commissione.

Vista l'attesa che suscita il provvedimento tra le categorie interessate, la Commissione ha ritenuto doveroso avviarne con la seduta odierna la discussione; ma considerata, peraltro, la complessità della materia e la mancanza del parere della Commissione bilancio, non si può che rinviare l'ulteriore trattazione alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva.

La Commissione conviene e il seguito della discussione è pertanto rinviato.

Franza ed altri: Esenzione dal servizio di leva per i giovani vittime di sequestri (2104)

Modifiche ed integrazioni agli articoli 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di dispensa e di rinvio del servizio di leva (2265), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Si prosegue la discussione congiunta dei provvedimenti in titolo, sospesa nella seduta del 27 giugno scorso.

Ha la parola il senatore GIACCHÈ, il quale, ribadendo quanto già affermato nella scorsa seduta, si esprime in senso tendenzialmente contrario all'aumento dei casi di dispensa, che rischia di provocare ulteriori situazioni di iniquità. La normativa in esame, inoltre, deve essere conciliata con il sistema legislativo vigente in materia di leva, soprattutto alla luce del provvedimento sulla riduzione della ferma (che oggi pomeriggio sarà discusso dal Senato).

Dà, infine, conto di un emendamento che, a modifica dell'articolo 9 della legge n. 111 del 1984, intende estendere l'esonero dal servizio militare – già previsto per i figli unici o primogeniti di vedova di caduto in servizio o di invalido per servizio di prima o di seconda categoria – anche ai figli dei caduti nello svolgimento di altre attività di lavoro subordinato (dipendenti, quindi, da privati datori di lavoro).

Il senatore POLI fa presente che il disegno di legge n. 2265 avrebbe bisogno di talune modifiche migliorative. Chiede, pertanto, un rinvio della discussione allo scopo di mettere a punto taluni emendamenti.

Il sottosegretario MASTELLA chiede invece che si passi immediatamente all'esame degli articoli ed invita la Commissione ad approvare il provvedimento nel testo varato dall'altro ramo del Parlamento.

La Commissione si pronuncia favorevolmente sulla proposta del senatore Poli e conseguentemente il seguito della trattazione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,20.

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 26 LUGLIO 1990

200ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BOLLINI

Intervengono il ministro delle finanze Formica, nonchè il sottosegretario di Stato allo stesso dicastero Susi.

La seduta inizia alle ore 10,45.

IN SEDE CONSULTIVA

Delega al Governo per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria nonchè disposizioni urgenti per l'acquisizione di strutture e per l'incentivazione economica del personale della medesima Amministrazione (1453)
(Parere alla 6ª Commissione)

Riferisce alla Commissione il senatore BONORA, il quale precisa che si tratta di dare il parere sul testo predisposto dalla Commissione finanze e su due *tranches* di emendamenti. Sul testo unificato sussiste una relazione tecnica non verificata dal Tesoro, mentre sull'ultimo fascicolo di emendamenti riferito alla data del 27 luglio 1990, esiste la relazione tecnica positivamente verificata dal Tesoro, che dà un parere positivo anche sulla clausola di copertura finanziaria complessiva (emendamento 11.1). Per quanto riguarda quindi le quantificazioni, mancherebbero solo quelle relative al primo fascicolo di emendamenti (riferito alla data del 15 giugno).

Sempre in tema di quantificazioni, dal prospetto n. 5 della relazione tecnica si evince un andamento fortemente crescente di quasi tutti gli oneri a partire dal 1993. Ciò forse consiglierebbe l'inserimento nella clausola di copertura di una norma che consenta il controllo di questo andamento mediante lo strumento della tabella C) della legge finanziaria o la previsione delle necessità di una copertura *ad hoc* per l'eccedenza di spesa dal 1993 in poi.

Un altro punto da chiarire – sempre in tema di quantificazioni – è la normativa relativa agli immobili, che nel prospetto citato presenta un onere costante di 50 miliardi annui e una spesa complessiva nel sessennio 1991-96 pari a 300 miliardi, mentre nella prima relazione tecnica non vistata dal Tesoro presentava un fabbisogno finanziario di

3.000 miliardi nel medesimo sessennio. La norma non sembra emendata e quindi si tratta di capire come una stessa norma veda ridotta la valutazione del proprio onere ad un decimo.

Conclusivamente, per quanto riguarda la quantificazione, sembrano esistere tre problemi principali, legati all'assenza di relazione tecnica sul primo fascicolo di emendamenti, all'inserimento di una clausola di controllo attraverso la tabella C) della legge finanziaria e infine alla riduzione di nove decimi della valutazione dell'onere per il programma straordinario per l'acquisto e la costruzione di immobili da adibire a sedi degli uffici finanziari (art. 9, comma 4).

Al momento, sussistono problemi anche per quanto riguarda la copertura finanziaria, in quanto la clausola di copertura predisposta dal Tesoro parte dal presupposto che sia possibile utilizzare sull'accantonamento *ad hoc* predisposto nel fondo globale corrente 43 miliardi circa per il 1990, 160 miliardi circa per il 1991 e 195 miliardi circa per il 1992.

Da calcoli fatti sia dalla Ragioneria generale sia dagli uffici deriva che, invece, se si considerano le avvenute prenotazioni o le leggi che al momento hanno sottratto fondi a questa voce di fondo globale, ne deriva che per il 1990 si sono utilizzati 66 miliardi circa in più di quanto previsto nella legge finanziaria, mentre rimarrebbero quasi 65 miliardi per il 1991 e quasi 158 miliardi per il 1992.

Tutto ciò significa quindi che la stessa clausola di copertura di cui all'emendamento 11.1 e su cui c'è il parere favorevole del Tesoro, non è agibile al momento, in quanto parte da presupposti di disponibilità diversi, ossia 43 miliardi circa per il 1990, 161 miliardi circa per il 1991 e 195 miliardi circa per il 1992.

Sussistono quindi rilevanti differenze tra le ipotesi alla base della clausola di copertura e le disponibilità risultanti.

La questione di fondo è decidere fra i diversi usi che si prospettano di questa voce di fondo globale. Essenzialmente la decisione riguarda il disegno di legge n. 2354, recante norme a favore delle vittime del terrorismo, e il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati (C. 4759), in materia di contributi alle imprese radiofoniche private.

Salvo quindi le copertura aggiuntive fornite dall'emendamento 11.1 e che si riferiscono all'uso di una quota parte delle maggiori entrate connesse all'incremento dei canoni demaniali (37 miliardi circa per il 1991 e 221 miliardi circa per il 1992), la questione rispetto alla quale la Commissione deve decidere è come utilizzare le insufficienti risorse in essere presso il fondo globale per la ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria di fronte a tre disegni di legge, di cui due approvati dalla Camera dei deputati ma per i quali ancora non è arrivata la richiesta di parere da parte delle Commissioni competenti.

Esiste anche il problema della inaccettabilità della copertura degli oneri relativi agli immobili (art. 9, comma 4) mediante ricorso al capitolo apposito del Dicastero delle finanze, come affermato dalla prima relazione tecnica non vistata dal Tesoro. Al riguardo, si potrebbe pensare al ricorso alle tabelle C) o F) della legge finanziaria (questa seconda strada appare migliore perchè permetterebbe di limitare l'impegnabilità, anche se in questo caso occorrerebbe limitare nel tempo la spesa e stabilire quale ne è l'importo complessivo) oppure

ritenere che a partire dal 1993 occorre reperire idonea copertura con provvedimento *ad hoc*.

Ha quindi la parola il Ministro delle finanze.

Il ministro FORMICA dichiara, anche a nome del Ministro del tesoro, che il Governo si riserva di dare un'altra copertura ai provvedimenti relativi alle vittime del terrorismo e ai contributi alle imprese radiofoniche private, già approvati dalla Camera dei deputati, allorchè si tratterà di esprimere il prescritto parere da parte della Commissione bilancio. Ciò in considerazione del fatto che, ad avviso del Governo, il provvedimento relativo alla ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria costituisce atto di importanza superiore rispetto agli altri due, come dimostra anche il fatto che l'accantonamento della legge finanziaria è destinato a tale specifica finalità. Pertanto, destinando le risorse di tale accantonamento al disegno di legge n. 1453, si realizza l'utilizzo proprio dell'accantonamento stesso.

Il senatore SPOSETTI sottolinea la circostanza che gli altri due provvedimenti, che insistono sulla stessa voce di fondo speciale, sono stati già approvati dalla Camera dei deputati.

Il ministro FORMICA fa presente che il Governo si è espresso alla Camera in senso contrario all'utilizzazione dell'accantonamento di fondo speciale relativo all'Amministrazione finanziaria per il disegno di legge sulle vittime del terrorismo.

Conclusivamente la Commissione conferisce mandato al senatore BONORA di trasmettere un parere favorevole, sulla base delle dichiarazioni rese dal Governo. Il parere è altresì condizionato a che si provveda, al comma 4 dell'articolo 9, a definire la copertura per gli anni successivi al triennio, ai sensi dell'articolo 11-*quater* della legge n. 468 del 1978, ovvero con idonea normativa per la copertura finanziaria.

IN SEDE REFERENTE

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1989 (2368), approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio dell'esame)

Il senatore VIGNOLA propone preliminarmente, in considerazione del fatto che non sono pervenuti importanti documenti, quale la relazione della Corte dei conti, il rinvio dell'esame del provvedimento in titolo, al fine di valutarlo congiuntamente al bilancio e alla legge finanziaria.

Il relatore TAGLIAMONTE ed i senatori BONORA e FERRARI-AGGRADI concordano con tale proposta.

La Commissione delibera pertanto di rinviare l'inizio dell'esame del provvedimento in titolo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1990 (2369), approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio dell'esame)

Su proposta del presidente BOLLINI, la Commissione concorda di rinviare l'inizio dell'esame del provvedimento, in analogia con la deliberazione adottata in merito al disegno di legge n. 2368.

La seduta termina alle ore 11,15.

FINANZE E TESORO (6ª)

GIOVEDÌ 26 LUGLIO 1990

264ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BERLANDA
indi del vice Presidente
TRIGLIA

Intervengono il Ministro delle finanze Formica, i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero De Luca e Susi.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

Norme di delega in materia di autonomia impositiva degli enti locali (1895),
(Esame ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Regolamento)

Scevarolli ed altri: Delega al Governo per l'istituzione dell'imposta comunale sul reddito dei fabbricati e per la revisione della normativa relativa all'imposizione fiscale sugli immobili (88)

Vetere ed altri: Delega al Governo per il riordino dell'imposizione sui redditi fondiari e per l'attribuzione ai comuni del relativo gettito al fine di garantire una autonomia impositiva, tramite l'istituzione dell'imposta locale sugli immobili, la soppressione dell'ILOR e dell'INVIM, la riduzione a cifra fissa delle imposte di registro, catastali, ipotecarie e modifiche della imposta di successione e il riordino dei tributi locali vigenti (1903)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 25 luglio.

Il relatore MARNIGA ricorda come il disegno di legge n. 1895 preveda l'attribuzione di alcune deleghe al Governo concernenti il riordino e la revisione di una serie di tributi, al fine di restituire autonomia impositiva agli enti locali. L'unica parte del provvedimento che non incontra difficoltà apprezzabili è quella relativa all'articolo 3 relativo alla revisione dei tributi locali vigenti, anche se le misure proposte, determinando aggravi per molte attività economiche, solleveranno quasi certamente le reazioni delle categorie interessate. Le proposte concernenti il riordino delle entrate delle Camere di

commercio hanno invece – continua il relatore – incontrato vive opposizioni da parte delle imprese e soprattutto andrebbero coordinate con gli altri provvedimenti, concernenti la riforma generale delle Camere di commercio all'esame della 10ª Commissione. Secondo le stime del Governo (contestate dalle imprese) il gettito di tali misure sarebbe pari a 730 miliardi e compenserebbe gli attuali proventi derivanti dai diritti annuali e dai finanziamenti transitori dello Stato.

Il relatore ricorda poi che, in sede di Sottocommissione, sono state manifestate notevoli perplessità al riguardo della istituenda imposta sui servizi comunali (ISCOM), e ciò per varie ragioni: anzitutto, il prelievo avrebbe un carattere ibrido, per alcuni versi infatti si configura come una tassa, mentre per altri come un'imposta; il novero dei soggetti passivi coincide inoltre sostanzialmente con quello della istituenda imposta comunale sugli immobili (ICI); infine la nuova imposta potrebbe avere effetti di «appiattimento» della imposizione, in contrasto con le esigenze di flessibilità connesse alla continua crescita e differenziazione settoriale e territoriale del costo dei servizi della nettezza urbana. Pertanto, è stata ipotizzata la possibilità di accantonare l'accorpamento dei due tributi attualmente esistenti (ICIAP e nettezza urbana) perfezionando piuttosto il meccanismo della tassa sui rifiuti solidi che ha dato finora risultati complessivamente validi (resterebbero da risolvere, in tal modo, i problemi attinenti all'attuale ICIAP). Tale ultima imposta è stata istituita solo in via temporanea, ma produce un gettito (circa 2500 miliardi) del quale il bilancio degli enti locali, e quindi dello Stato, non può fare a meno. Sembrerebbe dunque inevitabile – prosegue il relatore – una proroga di tale imposta, così come è attualmente, anche se verosimilmente tale operazione comporterebbe difficoltà politiche abbastanza rilevanti. In ogni caso l'ISCOM determinerebbe, secondo le previsioni, un gettito superiore a quello proveniente dalla tassa sui rifiuti e dell'ICIAP, di circa 1000 miliardi.

In definitiva, il relatore sottolinea che il problema politico più importante, rispetto al disegno di legge n. 1895, è rappresentato dall'istituzione dell'imposta comunale sugli immobili, della quale egli riassume brevemente le caratteristiche fondamentali sulla base delle nuove proposte della Sottocommissione. Tali problemi riguardano in primo luogo le gravi incertezze circa la portata, e quindi, l'onerosità della nuova imposta: infatti non sono disponibili dati certi, ma solo stime (che la stessa amministrazione finanziaria considera assai aleatorie) circa gli effetti derivanti dall'applicazione delle aliquote ai nuovi valori catastali. In secondo luogo, sussistono timori circa la possibilità che una quota consistente del patrimonio immobiliare possa sfuggire all'imposizione e ciò nonostante che l'Amministrazione finanziaria dichiari che la realizzazione del nuovo catasto urbano sia a buon punto. Notevoli incertezze sono poi emerse – continua il relatore – circa la determinazione delle aliquote di imposizione e circa i margini di flessibilità da lasciare ai comuni. Peraltro risulta assai difficile, in un contesto così incerto, comprendere se gli ammortizzatori sociali previsti (esenzioni e detrazioni d'imposta per particolari categorie di immobili) siano adeguati e non riducano eccessivamente la materia imponibile. Ulteriori riserve e preoccupazioni sono state sollevate anche relativamente alle contropartite fiscali individuate a bilanciamento della nuova

imposta; in particolare, emerge con sufficiente chiarezza che la nuova imposta di fatto non viene accompagnata da una drastica semplificazione del complesso sistema impositivo gravante sulla casa, e che essa al contrario rischia di rendere il quadro ancora più confuso di quello attuale. Infine, da un punto di vista più generale egli ritiene che l'elaborazione del progetto di istituzione della nuova imposta è resa quanto mai difficile dal fatto che in essa coesistono due obiettivi diversi: quello della razionalizzazione dell'imposizione mobiliare, collegato al riconoscimento di una maggiore autonomia impositiva degli enti locali, e quello di realizzare un consistente contenimento dell'impegno finanziario dello Stato. Il riordino dell'imposizione non è dunque concepito come un intervento a costo zero per il contribuente, ma come un'operazione finalizzata in gran parte al contenimento della spesa pubblica. Peraltro – prosegue il relatore – nell'attuale stato non è possibile conoscere con sufficiente decisione la misura dell'aggravio che l'ICI può comportare per il contribuente, la sua distribuzione sociale e il suo impatto sulle entrate e sui bilanci comunali.

Relativamente a quest'ultimo aspetto occorre registrare le preoccupazioni manifestate dagli enti locali, che temono un accrescimento delle sperequazioni attualmente esistenti e un gettito non sufficiente a coprire i tagli sui trasferimenti previsti dalla manovra di bilancio. Queste preoccupazioni hanno trovato riscontro nella proposta, avanzata dal Ministero dell'Interno, di procedere ad un'integrazione del disegno di legge n. 1895 con norme volte a definire un programma triennale di trasferimenti agli enti locali, supportato da un meccanismo di garanzia per il caso che le entrate ICI si rivelassero inferiori ad una soglia variabile e predeterminata.

In conclusione, il relatore Marniga afferma che permangono notevoli perplessità sull'applicazione dell'ICI derivanti dall'incertezza dell'entità del maggior prelievo da essa derivante (le indicazioni fornite dai Ministeri competenti non sono tra loro concordanti e, in ogni caso, rischiano di essere di fatto vanificate dalla esigenze di contenimento della spesa pubblica in via di definizione per la manovra finanziaria del 1991), dall'incertezza dell'impatto del prelievo in termini sociali e territoriali e, in particolare, dell'impatto sull'assetto finanziario dei Comuni.

Al termine del proprio intervento il relatore comunica che il senatore Forte, oggi impossibilitato a prender parte alla seduta della Commissione, gli ha trasmesso una memoria, pregandolo di illustrarla alla Commissione. In tale memoria – continua l'oratore – si afferma che la tassazione locale degli immobili è stata alternativamente concepita come imposta sui valori patrimoniali e come imposta sui redditi dei fabbricati e dei terreni. Questo secondo schema non comprende le aree fabbricabili, ma non implica l'esclusione degli immobili non affittati e di quelli male utilizzati, in quanto il reddito considerato sia non quello effettivo, ma quello medio ordinario-continuativo, ossia il reddito secondo la concezione catastale.

In una situazione di mercato fluido e normale, l'imposta sui valori immobiliari può essere preferibile a quella sui redditi degli immobili, affiancata da un'imposta sugli incrementi di valore delle aree; tuttavia, non è questa la situazione in atto nel nostro paese a causa del regime

vincolistico delle locazioni, della fluidità delle leggi sugli espropri e delle persistenti incertezze delle normative edilizie urbanistiche. Per questo ed altri motivi si devono perciò esprimere le più ampie riserve sulla istituenda imposta (ICI), costruita partendo dai valori degli immobili accertati catastalmente, anzichè partendo dal reddito catastale capitalizzato. Inoltre, non è corretto passare dai valori patrimoniali a quelli reddituali, applicando al valore di mercato un tasso di rendimento *standard* uguale per tutti; infatti, i valori di mercato fluttuano in relazione a previsioni di incrementi di valore reali; d'altra parte, per un complesso di fondate motivazioni, non si può costruire il Catasto mediante il riferimento a valori di mercato degli immobili.

L'ICI dovrebbe poi essere un'imposta autonoma di carattere locale e, a tal fine, è essenziale la partecipazione dei comuni al processo di accertamento; anche la procedura di valutazione, dopo una fase catastale, dovrebbe prevedere una fase di messa a punto, da parte degli enti locali, dei valori immobiliari tassabili.

La memoria predisposta dal senatore Forte – continua il relatore – indica poi una serie di problemi che deriverebbero dalla istituzione dell'ICI, in presenza di una revisione generale degli estimi. In particolare, viene sottolineata l'impossibilità per gli enti locali di modificare certi valori catastali, l'incompletezza del processo di accatastamento, l'incertezza dei parametri e delle procedure con cui valutare il reddito medio o , rispettivamente, il valore di mercato dei beni immobili e, da ultimo, l'assenza di un nesso necessario tra imposizione IRPEF ed imposizione ICI dei fabbricati. La differenza di valutazione di riferimento (valore di mercato o reddito catastale) non può essere lasciata all'arbitrio – come previsto nella legge delega – dei comuni, ma deve essere riferita alla situazione reale che fa differire i valori effettivi da quelli normali, e ciò anche a prescindere dalle diversità concettuale fra valore patrimoniale e valore di capitalizzazione del reddito. L'introduzione dell'ICI nel 1990, appare intempestiva, se si vuole che sia basata su un sistema di valutazione nuovo con il nuovo Catasto informatizzato; essa sarà possibile solo se verrà basata sui valori catastali attuali corretti e su una denuncia del contribuente, con promessa di sanatoria per gli abusivismi.

In conclusione, poichè il sistema prevede il riferimento al catasto e non ai valori dichiarati, il tributo dovrà essere applicato, al più presto, nel 1992 lasciando, comunque, agli enti locali una loro capacità di accertamento e di valutazione. È comunque scarsamente accettabile la configurazione della ICI come imposta sul valore di mercato degli immobili, anche ottenuto con i correttivi prima indicati, perchè ciò complica per i contribuenti gli accertamenti, fra IRPEF, IRPEG e ICI, mentre priva i comuni dell'INVIM, in un momento in cui essa acquista particolare significato.

Ha quindi la parola il senatore BERTOLDI, il quale dichiara di doversi soffermare in particolare sugli aspetti della istituenda imposta comunale sugli immobili. La nuova imposta viene applicata sul cespite della rendita catastale del nuovo catasto edilizio urbano, cespite che, una volta aggiornato l'accatastamento ed il classamento, sarà sostanzialmente stabile e destinato a seguire unicamente il crescere naturale del

patrimonio edilizio e la periodicità, molto ampia, delle revisioni degli estimi. Dopo aver ricordato che la numerizzazione del catasto edilizio urbano è in via di completamento, nell'ambito di un progetto di meccanizzazione dell'anagrafe tributaria decentrata negli uffici tecnici erariali, l'oratore fornisce alcuni dati, consuntivi e previsionali, relativi all'accatastamento del patrimonio edilizio urbano e rurale. A partire dal 1° gennaio 1991 – ricorda l'oratore – il cespite farà riferimento alle rendite derivanti dalla revisione in atto degli estimi e non più alla rendita catastale rivalutata.

Il senatore Bertoldi passa successivamente a fornire dettagliate informazioni sul concetto di rendita catastale rivalutata e sulle procedure attraverso le quali si perviene alla stima censuaria del catasto edilizio urbano, cioè alla determinazione del reddito catastale per ciascuna unità immobiliare cui applicare la tariffa. L'attuale revisione degli estimi catastali – continua l'oratore – assume come metodo quello che nel 1940 era stato adottato in via eccezionale; pertanto base per la determinazione del reddito catastale non è più il reddito medio, ma il valore di mercato dell'immobile con la prerogativa fondamentale della assoluta ordinarietà di tale valore, escludendo quindi le punte eccezionali di particolari zone. Tale revisione degli estimi è praticamente ultimata ed il risultato potrà tranquillamente essere utilizzato a partire dal 1° gennaio 1991; la rivalutazione complessiva del patrimonio edilizio che ne deriverà risulta assai consistente. Pertanto l'impatto dell'applicazione della nuova imposta ICI, anche con l'aliquota più bassa del 4 per mille, sarà inevitabilmente di grandi proporzioni, proprio perchè coincidente con la rivalutazione degli estimi. Per tutte le abitazioni infatti l'aumento delle vendite catastali rispetto alla situazione attuale, è pari ad almeno 1,75, cioè quasi il doppio, ed è anche maggiore per i locali commerciali.

Il senatore Bertoldi chiarisce poi che, con la revisione degli estimi utilizzabili dal 1° gennaio 1991 si è solo ridisegnato il contenitore: la vera perequazione per i vari immobili, avverrà con il nuovo «classamento», cioè con l'attribuzione di ogni singola unità immobiliare alla categoria e classe spettante. Quindi, pur ammettendo un naturale degrado di alcune zone, il riclassamento porterà sicuramente ad un ulteriore, consistente aumento della rivalutazione complessiva. Tale riclassamento dovrebbe essere completato entro il 1993, data in cui dovrebbe essere portata a termine anche l'accatastamento del patrimonio edilizio rurale, che porterà ad una ulteriore crescita della rivalutazione del patrimonio edilizio nazionale.

In conclusione, tenuto conto dei dati precedentemente esposti, l'oratore ritiene che sia utile porre maggiore attenzione alla grandezza del cespite per verificare, o almeno avere idea, dell'entità dell'impatto derivante dall'applicazione dell'ICI, ciò anche in considerazione del fatto che, alla istituzione della nuova imposta, non sembra corrispondere una semplificazione ed una razionalizzazione di altre imposte sugli immobili già gravanti sui cittadini.

Interviene quindi il senatore TRIGLIA, il quale ricorda come in sede di Sottocommissione sia stato raggiunto un accordo sostanziale sul contenuto dell'articolo 1, concernente l'istituzione dell'imposta comu-

nale sugli immobili, in una nuova formulazione che consente di superare alcuni nodi tecnici e politici precedentemente richiamati nel corso del dibattito. Vero è che l'istituzione dell'imposta, quale quella in questione, non può essere lasciata ad un esame superficiale e generico, ma una soluzione si rende comunque necessaria al fine di riconoscere agli enti locali una maggiore autonomia impositiva. Non si può certo affermare che tale soluzione avrà un costo nullo per il contribuente, la neutralità deve invece riferirsi al rapporto tra riduzione dei trasferimenti e incremento delle entrate effettive degli enti locali. Peraltro – continua l'oratore – bisogna evitare che nel rapporto tra esattore comunale e contribuente si manifestino logiche distorsive e di comodo che portino ad applicare i minimi d'imposta.

Il senatore Triglia ricorda poi come in Sottocommissione siano state individuate due soluzioni per quanto concerne l'altra imposta da istituire, ai sensi dell'articolo 2 (ISCOM): la prima soluzione era quella di accantonare momentaneamente tale previsione normativa, mentre la seconda individuava la possibilità di accorpare in un'unica forma impositiva il complesso delle imposte attualmente gravanti sugli esercenti attività economiche e professionali. Operata questa scelta, il nodo politico più importante da sciogliere resta quello concernente l'ICI che graverebbe sulle unità immobiliari dell'intero territorio nazionale, la cui distribuzione è certamente più equilibrata rispetto al reddito pro-capite. Peraltro – continua l'oratore – al gettito presuntivo recato dalla nuova imposta vengono collegati dei tagli sui trasferimenti, certi e di notevole consistenza.

Le perplessità espresse dai rappresentanti del Gruppo socialista sembrerebbero derivare dai prevedibili effetti dirompenti sui cittadini di una prevedibile lievitazione dell'imposizione sugli immobili. Tuttavia – egli prosegue – bisogna tener conto che, per effetto delle nuove rendite catastali che entreranno in vigore dal 1° gennaio 1991, tali incrementi si produrranno ugualmente, permanendo comunque tutte le altre imposte che attualmente gravano su tali cespiti.

In conclusione, la mancata istituzione dell'ICI produrrebbe comunque notevoli problemi agli enti locali che vedrebbero non realizzata la propria sfera di autonomia impositiva, in presenza di misure di contenimento della spesa pubblica che comunque li colpirebbero.

Il senatore DE CINQUE dichiara di concordare sull'esigenza che i problemi sorti in sede di esame del disegno di legge n. 1895 trovino una adeguata soluzione. Tuttavia, egli manifesta alcune preoccupazioni derivanti dagli effetti sul mercato immobiliare dell'aumento delle rendite catastali, che, in alcuni casi, sarebbero addirittura raddoppiate, superando gli stessi valori di mercato.

In conclusione, il senatore De Cinque si esprime favorevolmente sul disegno di legge n. 1895, mentre esprime alcune perplessità sulle proposte, concernenti l'articolo 2, precedentemente ricordate dal senatore Triglia.

Interviene quindi il senatore BRINA, il quale in primo luogo, afferma che è condivisibile la scelta di introdurre la nuova imposta comunale sugli immobili. In effetti, i problemi non derivano tanto dalla

rivalutazione degli estimi (che peraltro sembrano sufficientemente corretti), quanto dalla necessità di individuare esattamente delle aliquote in grado di accrescere adeguatamente le entrate degli enti locali, in un quadro di risanamento della finanza pubblica. Peraltro, le preoccupazioni concernenti l'impatto della nuova imposta verrebbero meno in presenza di una immutata pressione fiscale complessiva: tale obiettivo, tuttavia, è legato alle intenzioni del Governo circa l'entità dei tagli da operare ai trasferimenti agli enti locali per i prossimi anni. La soluzione pertanto potrebbe essere quella di allentare il preannunciato rigore sui tagli a tali enti, responsabilizzando gli stessi sul piano dell'autonomia impositiva.

Per quanto concerne poi l'articolo 2 del provvedimento (istitutivo di un'imposta sui servizi comunali), il senatore Brina dichiara di nutrire notevoli perplessità; dalla nuova imposta, infatti, dovrebbe essere scorporata la tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che dovrebbe mantenere la sua autonomia; inoltre egli ribadisce la propria contrarietà all'ICIAP attualmente vigente; si tratterebbe di assicurare la riduzione di gettito derivante dall'abolizione dell'ICIAP stessa attraverso maggiori trasferimenti erariali.

Il senatore FAVILLA sottolinea come, nella fase attuale ci si trovi di fronte a due opposti elementi di valutazione: da una parte giungono forti sollecitazioni all'approvazione del provvedimento, mentre, dall'altra, vengono espresse vive preoccupazioni, anche da parte di esponenti della maggioranza.

In definitiva, egli si esprime favorevolmente sul provvedimento stesso, anche se ricorda alcune perplessità di ordine politico, da lui precedentemente evidenziate con riferimento alle possibili conseguenze di alcune misure fiscali sui contribuenti. Per quanto concerne l'imposta comunale sugli immobili, egli sottolinea come con la sua istituzione si intenda perseguire un duplice ordine di obiettivi. Il primo, è quello di riduzione del disavanzo statale attraverso la crescita del gettito complessivo, l'altro è quello di razionalizzare e semplificare il complesso regime tributario gravante sui fabbricati. Inoltre,le preoccupazioni relative all'impatto dell'ICI sui contribuenti, non sarebbero fondate con riferimento all'edilizia economico-popolare, per la quale non si avrebbe un sostanziale peggioramento rispetto ad un'imposta applicata sulle rendite catastali rivalutate.

In conclusione, il senatore Favilla afferma che le posizioni assunte da alcuni rappresentanti del Gruppo socialista impongono un'attenta riflessione all'interno della maggioranza, al fine di individuare una soluzione univoca e concordata ai problemi sollevati nel corso del dibattito.

Il senatore GAROFALO ricorda come il disegno di legge n. 1895 è nato con l'obiettivo primario di restituire autonomia impositiva agli enti locali, ma che successivamente ha risentito delle aggravate esigenze della finanza pubblica: allo stato attuale, sembrerebbe che tale provvedimento abbia come unico scopo quello di tamponare i preannunciati tagli ai trasferimenti erariali. La logica del provvedimento dovrebbe invece essere rovesciata individuando anzitutto l'area

impositiva dei comuni, senza dare per scontato che su di essi deve ricadere il peso dal risanamento.

In conclusione, il senatore Garofalo si riserva di intervenire nuovamente nel corso del dibattito, dopo un attento approfondimento delle informazioni e dei dati emersi.

Interviene quindi il ministro FORMICA, il quale dopo aver ribadito l'estrema importanza del disegno di legge n. 1895, anche ai fini della predisposizione della manovra finanziaria per il 1991, ne sollecita una pronta approvazione.

Una delle critiche spesso rivolte all'Esecutivo è quella di adottare delle misure fiscali episodiche o «a pioggia», ovvero, quella di effettuare delle indiscriminate riduzioni di trasferimenti; l'obiettivo che invece si pone il Governo con il provvedimento in questione è quello di individuare nuovi meccanismi di carattere ordinario nel contesto di autonomia finanziaria degli enti locali. Tale provvedimento, peraltro fortemente voluto dagli amministratori locali, non reca con sè necessariamente l'intento di ridurre i trasferimenti erariali.

In conclusione, il Ministro si dichiara disponibile ad approfondire eventuali problemi inerenti i tempi di applicazione delle norme e la gradualità delle stesse, ma sull'impostazione generale del provvedimento il Governo, nella sua collegialità, mantiene ferma la proposta originaria.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, recante rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori (2378), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore FAVILLA, ricordando come il decreto-legge n. 167 del 1990, di cui si chiede ora la conversione in legge, reiteri il precedente decreto-legge n. 91 dello scorso aprile, tendente ad istituire un sistema di rilevazione a fini fiscali dei movimenti di capitale da e verso l'estero, in relazione alla liberalizzazione della circolazione dei capitali stessi. Con il provvedimento vengono introdotti obblighi di dichiarazione a carico dei contribuenti e obblighi di rilevazione a carico degli intermediari finanziari.

Il relatore si sofferma poi nell'illustrazione delle modifiche al testo del decreto-legge n. 167, apportate nel corso dell'esame alla Camera.

In particolare, con una modificazione apportata all'articolo 1, sono stati introdotti alcuni limiti ai trasferimenti verso l'estero operati attraverso intermediari per conto di soggetti non residenti.

Inoltre, con una modificazione apportata all'articolo 2, sono stati precisati i criteri di dichiarazione dei trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari operati attraverso non residenti, da parte di soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Con una ulteriore modificazione apportata all'articolo 3, che disciplina l'importazione e l'esportazione al seguito di denaro, titoli e

valori mobiliari, è stato precisato il regime da applicarsi in caso di trasferimenti attuati per le esigenze gestionali di navi e aeromobili.

Le successive modificazioni introdotte dalla Camera – continua il relatore – sono di portata più rilevante e riguardano,in primo luogo, la tassazione presuntiva dei redditi derivanti da investimenti all'estero, di cui all'articolo 6, per la quale viene prevista la possibilità di fornire, da parte del contribuente prova contraria entro sessanta giorni dal ricevimento dell'espressa richiesta notificatagli dall'Ufficio delle Imposte.

Con una modificazione apportata all'articolo 7 vengono ribaditi i poteri dell'Amministrazione finanziaria in materia di verifiche e controlli sui contribuenti, anche in base a criteri selettivi. La norma, anche se condivisibile nel contenuto, appare riguardare maggiormente profili di carattere amministrativo e quindi appare improprio introdurla all'interno di un testo di legge, considerato peraltro, che tali poteri di verifica sono già attribuiti all'Amministrazione finanziaria.

Infine, con una modifica apportata all'articolo 8, è stato precisato il regime fiscale applicabile ai proventi derivanti da quote di fondi comuni di investimento mobiliare collocate all'estero. Le disposizioni introdotte andrebbero approfondite, anche al fine di evitare l'introduzione di un regime fiscale agevolato rispetto a quello degli altri fondi comuni mobiliari.

In conclusione, il relatore esprime il proprio parere favorevole sul provvedimento, auspicandone una sollecita approvazione da parte della Commissione.

Il senatore GAROFALO, intervenendo successivamente, manifesta l'orientamento favorevole del Gruppo comunista all'approvazione del provvedimento che risulta migliorato rispetto al testo del decreto-legge n. 91 dell'aprile del 1990.

Il Presidente BERLANDA, prendendo atto che non vi sono altre richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale e ricorda che occorre attendere i pareri delle Commissioni competenti, per poter approvare in via definitiva il provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Delega al Governo per la ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria nonchè disposizioni urgenti per l'acquisizione di strutture e per l'incentivazione economica del personale della medesima Amministrazione (1453)

Scevarolli ed altri : Delega al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria (80)

Santalco ed altri: Delega al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria (308)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio scorso.

Il relatore SANTALCO dichiara di aver presentato alcuni emendamenti che passa quindi ad illustrare.

In particolare, l'emendamento n. 3, al comma 2 dell'articolo 3, con riferimento alla Guardia di finanza intende sostituire le parole «per le attività tributarie da essa svolte» con le altre «per le attività concernenti i controlli centralizzati»; l'emendamento 3.2, al comma 3, lettera *c*) del medesimo articolo 3, vuole sopprimere le parole «per l'addestramento ed il perfezionamento del personale, nonchè»; l'emendamento 3.3, sostitutivo del comma 5 dell'articolo 3, prevede che nell'ambito dell'Ufficio del Segretario generale è posta unicamente la sezione staccata del Provveditorato Generale dello Stato; l'emendamento 4.1, aggiungendo un periodo alla fine della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 4, specifica che all'Ufficio indicato nella lettera stessa sono demandadate, fra l'altro, le funzioni attualmente svolte dall'Ufficio legislativo del Ministero delle finanze. Il relatore illustra successivamente l'emendamento 5.1, interamente sostitutivo dell'articolo 5, che ridefinisce i compiti e la struttura della Scuola centrale tributaria.

Il successivo emendamento n. 7 al comma 2 dell'articolo 7, aggiunge dopo le parole «Guardia di Finanza» le altre «per l'attività concernente i controlli centralizzati». Sempre all'articolo 7, l'emendamento 7.3.a – continua il relatore – aggiunge un comma 7-*bis* e tratta delle verifiche generali da effettuarsi a cura della Guardia di finanza, mentre il successivo emendamento 7.3.b sopprime, al comma 8 dell'articolo 7, le parole « un servizio per istruzione professionale del personale».

Dopo aver illustrato sinteticamente il contenuto dell'emendamento 9.1, modificativo del comma 2 dell'articolo 9, il relatore dà conto del successivo emendamento 10.3.a il quale all'articolo 10, alla fine del comma 3, specifica che nella dotazione organica richiamata è incluso il personale attualmente in posizione di soprannumero. Il successivo emendamento 10.3.b, che aggiunge un ulteriore comma dopo il comma 5 dell'articolo 10, riguarda nuove procedure per l'assegnazione dei posti disponibili nella qualifica di primo dirigente dei ruoli centrali e periferici del Ministero delle finanze. L'emendamento 10.0.2 – prosegue il relatore – aggiunge un ulteriore articolo dopo l'articolo 10, e contiene disposizioni relative alla nuova composizione del comitato di coordinamento del Servizio centrale degli ispettori tributari; l'emendamento 11.1 – egli conclude – concerne una nuova formulazione per la copertura degli oneri finanziari recati dal provvedimento.

Il relatore, dopo aver dato conto dei pareri delle Commissioni consultate, rileva che non è ancora pervenuto il parere della 5ª Commissione, acquisito il quale, il provvedimento potrà essere approvato, eventualmente richiedendo alla Presidenza del Senato il trasferimento dell'esame alla sede deliberante, ove sussistono tutte le condizioni regolamentari.

Il seguito dell'esame viene poi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,30.

ISTRUZIONE (7ª)

GIOVEDÌ 26 LUGLIO 1990

213ª Seduta

Presidenza del Presidente
SPITELLA

indi del Vice Presidente
ARFÈ

Interviene il ministro del turismo e dello spettacolo Tognoli.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

Nuovo ordinamento delle attività musicali e di danza (1823)

Boggio ed altri: Riordino delle attività musicali e di danza (1219)

Nocchi ed altri: Nuovo ordinamento delle attività musicali (1868)

Nocchi ed altri: Promozione delle attività di danza (2270)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 24 luglio scorso.

Il relatore BOGGIO riferisce sul disegno di legge n. 1868, d'iniziativa dei senatori comunisti, la cui relazione stigmatizza il ritardo del Governo nel presentare la attesa legge di riforma per la musica. Il disegno di legge, comunque, evidenzia una profonda revisione di precedenti posizioni del Partito comunista.

Preso atto della trasformazione nella qualità e nella frequenza del pubblico, la relazione critica l'assenza dello Stato nella programmazione del settore, troppo spesso considerato intrattenimento consumistico e non veicolo di elevazione culturale. Si prospetta quindi un più stretto legame tra Ministero del turismo e dello spettacolo, associazioni, gruppi e istituzioni pubbliche e private capaci di contribuire all'attività e alla produzione in campo musicale.

Il disegno di legge prevede una profonda riforma del Ministero del turismo e dello spettacolo, la cui attuale organizzazione è fortemente

criticata. Secondo la nuova impostazione, il Ministero assume compiti di programmazione, pur nel rispetto dell'autonomia dei soggetti coordinati; ad esso sono attribuite funzioni di selezione, di controllo e di sostegno alle regioni e agli enti locali. Viene istituito inoltre un comitato scientifico nazionale che, alieno da logiche spartitorie, sarà composto da alte personalità particolarmente competenti nei diversi campi musicali; il relatore osserva a questo proposito che la dizione sottende la volontà di coinvolgere non soltanto i grandi musicisti ma anche gli organizzatori. Il Ministero inoltre potrà intervenire direttamente a sostegno delle istituzioni musicali.

Il relatore prosegue rilevando che altra caratteristica qualificante del disegno di legge è l'ampio decentramento delle iniziative previsto a favore delle regioni e degli enti locali; viene inoltre stabilita molto nettamente la cesura tra responsabilità politica e competenze tecniche. A questo proposito egli osserva che la lottizzazione già oggi esistente nell'ambito dei tecnici non garantisce certo l'autonomia della loro azione.

Il disegno di legge prevede quindi la rifondazione degli enti lirici e dei teatri di tradizione trasformati in aziende musicali autonome, collegate alle regioni e agli enti locali. Si prevede una maggiore flessibilità per i rapporti di lavoro e il sovrintendente, le cui caratteristiche non mutano sostanzialmente, sarà coadiuvato da più direttori artistici dotati di specifiche professionalità. Il teatro alla Scala e l'Orchestra sinfonica di Santa Cecilia sono riconosciute di interesse nazionale e quindi con un rapporto privilegiato con il Ministero. Il consiglio di amministrazione delle aziende musicali è molto snellito nella sua composizione e il presidente viene nominato dagli altri componenti; al consiglio comunale sono affidati compiti di promozione generale e di controllo, non di gestione diretta, come spesso è avvenuto.

Anche le orchestre regionali – prosegue il relatore – sono trasformate in aziende musicali autonome. Si istituisce un servizio pubblico di formazione e promozione ponendolo in un rapporto dialettico con le agenzie private; tale servizio dovrà promuovere iniziative a favore dei giovani, degli scambi culturali e della distribuzione di registrazioni sinfoniche o cameristiche di musica acquisite, previa convenzione, dalla RAI-TV.

Il relatore Boggio descrive, poi, il disegno di legge n. 2270, con il quale si riorganizza il settore della danza. Pur non disconoscendo il legame intrinseco dal punto di vista della produzione e della gestione tra la musica e la danza, nel disegno di legge si riconosce la peculiarità di quest'ultima quale espressione di un linguaggio particolare.

La caratteristica qualificante della proposta legislativa è costituita dall'aver individuato nell'ETI l'interlocutore dello Stato, delle regioni e di altre istituzioni periferiche, attribuendogli compiti di programmazione nel settore della danza sia in campo produttivo che distributivo. L'ETI interverrà anche sostegno comunque senza soffocare l'iniziativa privata.

Anche nel disegno di legge n. 2270 si propone la riforma del Ministero e una più netta distinzione tra responsabilità politiche e tecnico-scientifiche prevedendosi – altra caratteristica saliente –

l'istituzione di un'alta autorità composta da tre membri rispettivamente scelti, tra personalità altamente qualificate nel settore, dai presidenti della Camera dei deputati, del Senato e della Conferenza delle regioni e delle province autonome. A questo proposito il relatore manifesta perplessità circa la costituzionalità di tale organismo, poichè, se ad esso si riconosce la facoltà di intervenire nella gestione del Ministero, si produrrebbe una illegittima ingerenza del potere legislativo nel potere esecutivo.

Si prevedono inoltre interventi più incisivi delle regioni nel settore, al di là quindi del sostegno agli enti lirici avvenuto fino ad oggi. Nell'ottica di una diffusione maggiore della cultura della danza, si prevede anche la trasformazione dell'Accademia nazionale di danza in istituzione formativa di grado universitario, posta al vertice della struttura scolastica. Si prevede inoltre la creazione di scuole universitarie di danza a Milano, Bologna, Roma, Napoli e Palermo.

Il relatore, in conclusione, considera molto importante l'avvio dell'esame dei provvedimenti in materia di riforma delle attività musicali e della danza ed auspica che l'*iter* possa essere celere.

Il presidente SPITELLA ringrazia il relatore e confida che su questa importante materia, alla ripresa dei lavori parlamentari, possa subito riprendere l'esame di merito dei provvedimenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Guzzetti: Legge-quadro per la professione di maestro di sci (2051)

Forte e Marniga: Legge-quadro sulla disciplina della professione di maestro di sci (2033)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 24 luglio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che la 1ª e la 2ª Commissione hanno espresso parere favorevole sui disegni di legge in titolo; la Commissione parlamentare per le questioni regionali, nel suo parere favorevole sul disegno di legge n. 2051, ha formulato talune osservazioni.

Il relatore MANZINI illustra gli emendamenti da lui predisposti al testo del disegno di legge n. 2051, molti dei quali hanno carattere meramente formale. L'emendamento 2.1, invece, richiama una norma della recente legge sull'ordinamento della professione delle guide alpine, per armonizzare le due normative. L'emendamento 4.4, poi, eleva il requisito della scolarità al possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore, aggiungendo però una norma transitoria per consentire a tutti, in prima applicazione della legge, l'iscrizione al nuovo albo professionale. L'emendamento 7.1 eleva a 90 giorni la durata minima del corso; l'8.2 recepisce un'indicazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Propone quindi un nuovo testo per l'articolo 9 (emendamento 9.1) mirante a risolvere talune

improprietà della stesura originale. Dopo aver brevemente illustrato le modifiche proposte all'articolo 12 (12.1, 12.2 e 12.3), suggerisce di sostituire l'articolo 19 con il corrispondente articolo del disegno di legge n. 2033. Illustra poi l'emendamento 20.2, secondo il quale le scuole di sci adottano propri regolamenti che devono disciplinare, tra l'altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione ed all'organizzazione delle scuole stesse. Dà infine conto di un nuovo testo dell'articolo 21 (21.1) rispettoso delle attribuzioni costituzionali delle regioni a statuto speciale: a tal fine esso riproduce il corrispondente articolo della legge concernente le guide alpine, a suo tempo modificato a seguito di una pronunzia della Corte costituzionale.

La senatrice CALLARI GALLI chiede taluni chiarimenti, con particolare riguardo al titolo di studio richiesto: osserva che vi è il pericolo di dar luogo ad una discriminazione, dal momento che per le guide alpine è prescritto solo l'adempimento dell'obbligo scolastico.

Il senatore BOMPIANI concorda con l'ultimo rilievo.

Il relatore MANZINI fa presente che i maestri di sci, a differenza delle guide alpine, annoverano fra i loro clienti soprattutto bambini ed è pertanto opportuno che siano in possesso di un livello culturale più elevato; d'altra parte, il requisito richiesto è soddisfatto anche dal possesso di un titolo rilasciato da un istituto professionale statale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei Gruppi, è convocato per le ore 12.

La seduta termina alle ore 9,40.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 26 LUGLIO 1990

184ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BERNARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Curci.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE DELIBERANTE

Lauria ed altri: Provvedimenti urgenti per la conservazione del lago di Pergusa e la tutela del suo equilibrio idraulico (2087)

Pollice e Corleone: Norme per la tutela, conservazione e valorizzazione del lago di Pergusa (2115)
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende il seguito della discussione congiunta, rinviata nella seduta del 19 luglio.

Il presidente BERNARDI ricorda che si è già svolta la discussione generale sui due provvedimenti.

Il relatore, senatore ANDÒ, comunica di aver predisposto alcuni emendamenti, riferiti formalmente al disegno di legge n. 2087. Illustra quindi in primo luogo un emendamento sostitutivo dell'articolo 3, che recepisce le indicazioni contenute nel parere della 5ª Commissione. Illustrato quindi un emendamento soppressivo dell'intero articolo 2, dà conto di un emendamento sostitutivo dell'articolo 1 che opera una sintesi tra le previsioni dei due disegni di legge in discussione e recepisce altresì le preoccupazioni espresse dalle associazioni ambientaliste, esaltando le finalità di conservazione del lago e di recupero del suo equilibrio idraulico e dei suoi valori naturalistici. L'emendamento individua come affidatario dell'esecuzione di tali compiti il comune di Enna, che vi provvederà secondo le norme e le procedure previste dalle legge della Regione siciliana, fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente. Tale scelta è stata dettata dalla considerazione che sarebbe stato incongruo destinare a tale regione, che ha

competenza legislativa esclusiva, stanziamenti dello Stato al di fuori del riparto ordinario di fondi, con la possibilità pertanto che tali stanziamenti configurassero un trasferimento per una finalità delegata. Rilevato altresì che sarebbe stato molto complesso prevedere l'esecuzione dei predetti compiti in capo alla provincia, in virtù del suo particolare ordinamento, il senatore ANDÒ illustra le procedure previste nell'ambito della Regione siciliana per l'approvazione dei progetti, in ordine alla quale il comune di Enna dovrà acquisire i pareri di una serie di organi tecnici.

Il senatore POLLICE interviene sugli emendamenti del relatore, dichiarando che essi sintetizzano efficacemente le esigenze espresse da più parti in ordine all'opportunità di evitare interventi sbagliati per l'assetto e la sistemazione della conca di Pergusa. Preannuncia pertanto il voto favorevole su tali emendamenti, sottolineando che a suo avviso una soluzione più adeguata al problema deriverà dall'applicazione del recente decreto della Regione siciliana concernente l'inclusione del lago di Pergusa tra i parchi e le riserve naturali della stessa regione.

Anche il senatore GAMBINO si dichiara favorevole agli emendamenti del relatore, che, tra l'altro, aprono la strada ad un rapporto più stretto tra lo Stato e la Regione siciliana. Nel richiamarsi al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, dichiara quindi di condividere l'opportunità di prevedere, eventualmente per il futuro, la definizione di uno specifico accordo di programma tra Stato, regione, enti locali, università, su iniziativa della Regione siciliana, tenuto anche conto della insufficienza degli stanziamenti previsti per il momento.

Il senatore VISCONTI sottolinea l'opportunità di correggere, al comma 1 dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 1, la dizione di «interventi urgenti» che potrebbe aprire la strada al ricorso alla trattativa privata. Prospetta altresì l'eventualità di ricomprendere, tra i pareri e le osservazioni che il comune di Enna dovrà trasmettere ai fini dell'approvazione dei progetto, anche i nulla osta, specificando altresì quali associazioni dovranno esprimersi in via consultiva.

Il senatore MARIOTTI giudica corretta la soluzione indicata dal relatore, che potrà consentire l'approvazione del provvedimento ed avviare così concretamente interventi di conservazione e recupero di un'area così importante dal punto di vista ambientale.

Il sottosegretario di Stato CURCI esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore.

Il presidente BERNARDI, ricordando che non è ancora stato acquisito il parere della 1ª Commissione permanente sugli emendamenti del relatore, propone di rinviare le votazioni alla seduta pomeridiana.

La Commissione conviene ed il seguito della discussione congiunta è pertanto rinviato.

Deputati Ricciuti; Ferrarini ed altri; Tancredi ed altri; Cicerone ed altri: Completamento ed adeguamento delle strutture del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso (2351), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il senatore REZZONICO riferisce sul disegno di legge in titolo, che autorizza l'ANAS a progettare il definitivo completamento del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso; tale progetto, data la particolare natura delle opere previste, è sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale. All'ANAS è affidata l'esecuzione degli interi lavori che, una volta completati, saranno consegnati all'Istituto nazionale di fisica nucleare per l'attrezzatura, la gestione e la manutenzione. Fermi restando gli obblighi già assunti dalle ditte esecutrici, continua il relatore, l'ANAS provvede altresì al miglioramento e al restauro dell'ambiente nelle zone interessate dalle opere da realizzarsi. Il relatore dà quindi conto dell'articolo 4, secondo il quale il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica promuove la costituzione di un consorzio per la realizzazione di programmi sperimentali e l'istituzione di centri di ricerca. Dopo aver fornito ulteriori dettagli sul contenuto dell'articolato, il senatore REZZONICO sottolinea che la valenza tecnologica e scientifica dell'iniziativa prevista nel provvedimento renderebbe auspicabile un'unanimità di consensi sul provvedimento, analogamente a quanto è avvenuto presso l'altro ramo del Parlamento.

Il senatore VISCONTI interviene per precisare, in via preliminare, che, ad avviso del Gruppo comunista, il provvedimento avrebbe dovuto essere esaminato dalle Commissioni riunite 8ª e 7ª. A tale riguardo il presidente BERNARDI, ricordato che l'imminenza della pausa estiva costringerebbe ad un rinvio troppo lungo dell'approvazione del provvedimento, dichiara di ritenenere sufficiente l'espressione del parere da parte della 7ª Commissione, che provvederà pertanto a sollecitare .

Il senatore VISCONTI conviene.

Il sottosegretario CURCI, intervenendo per una precisazione, afferma che alla Camera dei deputati il Governo aveva espresso delle perplessità sulla copertura finanziaria del provvedimento che, tra l'altro, fa riferimento al capitolo 709 destinato alla manutenzione delle strade. Tenendo però conto che il provvedimento è stato infine approvato all'unanimità presso l'altro ramo del Parlamento, il sottosegretario CURCI dichiara che in questa sede il Governo si rimetterà alla Commissione.

Il presidente BERNARDI rinvia il seguito della discussione.

La seduta termina alle ore 9,45.

185ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BERNARDI

Intervengono il ministro per le aree urbane Conte e i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Curci e per i trasporti Santonastaso e Nepi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1990, n. 151, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti locali (2370), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il senatore CHIMENTI riferisce alla Commissione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 151, che autorizza un primo concorso dello Stato nel finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione del nuovo contratto nazionale collettivo degli autoferrotranvieri, siglato il 2 ottobre 1989. Nel ricordare che l'accantonamento complessivo iscritto nella legge finanziaria 1990 è stato collegato ad alcuni accantonamenti negativi concernenti misure di razionalizzazione in materia di trasporto, il relatore fa presente che fino all'approvazione del provvedimento relativo a tali misure di contenimento, l'effettiva disponibilità finanziaria per la copertura del provvedimento è di lire 190 miliardi per il 1990. Il relatore dà quindi conto delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge, che hanno consentito di ricomprendere tra i destinatari del contributo statale anche le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano. Rileva infine una incongruenza al comma 2 dell'articolo 1, che fa riferimento ad una ripartizione annuale dell'importo di lire 190 miliardi che in realtà è relativo al solo anno 1990. Non ritiene tuttavia opportuno modificare il provvedimento, nella considerazione che un rinvio alla Camera significherebbe quasi certamente la mancata conversione del decreto-legge nei termini costituzionali.

Il presidente BERNARDI dà lettura del parere della 5ª Commissione permanente, che è contraria alla riformulazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 1 operata dalla Camera dei deputati, in quanto comporta un aumento del flusso di risorse a favore delle regioni a statuto speciale.

Si apre il dibattito.

La senatrice SENESI, rilevato che gli stanziamenti previsti nel provvedimento coprono solo una parte dell'onere derivante dal contratto collettivo degli autoferrotranviieri, chiede al Governo come intenda garantire la copertura dell'onere residuo. Chiede altresì la trasmissione da parte del Governo di una nota informativa che ponga la Commissione nelle condizioni di comprendere l'entità reale del disavanzo del settore del trasporto pubblico locale. Dichiara infine che i senatori comunisti condividono le modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento.

Replica il sottosegretario SANTONASTASO, il quale fa presente in primo luogo che l'incongruenza rilevata dal relatore è derivata da un errore materiale che, a suo avviso, sarebbe opportuno correggere. Dichiara inoltre di condividere il parere della 5ª Commissione, in considerazione del trattamento finanziario più favorevole di cui già godono le regioni a statuto speciale.

A tale riguardo il senatore GAMBINO ricorda che il Ministro dei trasporti si è espresso in senso favorevole all'inclusione delle regioni a statuto speciale.

Dopo che il presidente BERNARDI ha chiesto se il Governo sia disponibile a reiterare il provvedimento nell'ipotesi che il decreto-legge decada per mancata conversione nei termini, il sottosegretario Santonastaso dichiara di rimettersi alla Commissione. Fa inoltre presente alla senatrice SENESI che un'analisi completa del disavanzo del settore richiederebbe tempi di accertamento lunghissimi ed è pertanto molto improbabile che si riesca a predisporre una nota informativa in materia.

Il relatore CHIMENTI dichiara, in sede di replica, che ritiene opportuno approvare definitivamente il disegno di legge.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole della senatrice SENESI a nome del Gruppo comunista, la Commissione dà mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sulla conversione del decreto-legge, con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

IN SEDE DELIBERANTE

Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e ciclopedonali nelle aree urbane (1572)
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende il seguito della discussione, rinviata nella seduta del 18 luglio.

Il senatore REZZONICO, relatore alla Commissione, comunica che il comitato ristretto incaricato dell'esame del disegno di legge è pervenuto alla redazione di un nuovo testo di cui dà conto.

L'articolo 1 costituisce presso il dipartimento per i problemi delle aree urbane un fondo per il finanziamento degli investimenti diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili per la cui dotazione è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1991 e di lire 30 miliardi per il 1992.

Con l'articolo 2 sono stati ridefiniti i beneficiari del provvedimento, per la cui individuazione si terrà conto, a differenza di quanto previsto dal testo originario, di molteplici criteri quali le caratteristiche orografiche del territorio comunale, le condizioni ambientali e del traffico urbano, il patrimonio artistico, la vocazione turistica, la presenza di istituzioni universitarie o scolastiche a carattere comprensoriale.

Con lo stesso articolo 2 viene altresì dettata una nuova disciplina procedurale, che semplifica i meccanismi originariamente previsti attraverso l'abolizione di alcuni passaggi ed il rinvio alle disposizioni di cui alla legge n. 1 del 1978, concernente accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche.

Il relatore illustra quindi l'articolo 3, che semplifica la procedura di approvazione del programma relativo agli itinerari ciclabili e subordina l'erogazione dei contributi in conto capitale alla presentazione degli stati di avanzamento dei lavori. Dà quindi conto dell'articolo 4, che per la realizzazione delle opere e degli interventi prevede l' adozione di un accordo di programma ai sensi della legge n. 142 del 1990. Dopo aver illustrato l'articolo 5, che riformula la copertura finanziaria, il senatore Rezzonico illustra un emendamento al comma 6 dell'articolo 2, con il quale le procedure previste nel provvedimento si estendono anche alle modificazioni ed alle integrazioni dei programmi intervenute dopo il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Con riferimento agli emendamenti presentati dal Gruppo comunista, il relatore si esprime in senso contrario sull'emendamento sostitutivo del comma 1 dell'articolo 1, che contrasta con l'intento di semplificare le procedure perseguito dal comitato ristretto.

Dichiarato invece parere favorevole sull'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1, il senatore Rezzonico si rimette al Ministro sull'emendamento sostitutivo del comma 1 dell'articolo 2, pur ritenendo che l'insufficienza dei fondi non permette di ampliare in misura sensibile il numero dei beneficiari.

Si dichiara infine favorevole all'emendamento al comma 3 dell'articolo 2.

Prende quindi la parola la senatrice SENESI che, illustrando l'emendamento 1.1, sostitutivo del comma 1 dell'articolo 1, rileva che la costituzione presso il Ministero del tesoro del fondo per il finanziamento degli interventi destinati agli itinerari ciclabili non crea sovrapposizioni di competenze, come teme il relatore, ma sottende la volontà di garantire la promozione degli itinerari ciclabili su tutto il territorio nazionale. L'emendamento aggiuntivo 1.0.1 tende opportunamente ad adeguare tutti gli strumenti urbanistici alle finalità del provvedimento. Illustrando quindi l'emendamento 2.1, sostitutivo del comma 1 dell'articolo 2, la senatrice Senesi sottolinea che è indispensabile ampliare la gamma dei beneficiari ricomprendendo anche comuni di minori dimensioni, nella considerazione che la scadenza biennale non

esclude che il provvedimento possa essere in futuro reiterato. Dopo aver dichiarato che i senatori comunisti non sono propensi ad accettare interventi estemporanei con mere finalità propagandistiche, illustra l'emendamento 2.2 volto a prevedere la realizzazione di impianti di illuminazione sugli itinerari ciclabili atti a garantirne la sicurezza di accesso e utilizzazione.

Il senatore ULIANICH sottolinea l'opportunità di recepire integralmente il parere della 1ª Commissione per quel che riguarda la considerazione della presenza di istituzioni scolastiche, oltre a quelle universitarie, tra i criteri indicati ai fini dell'individuazione dei comuni beneficiari del contributo.

Il senatore MARIOTTI invita la Commissione a tener conto del lungo lavoro svolto dal comitato ritretto per la stesura di un nuovo articolato. In considerazione della carenza obiettiva di fondi, auspica pertanto una convergenza dei senatori comunisti sul provvedimento così come elaborato in sede ristretta. Al riguardo ricorda altresì che l'estensione eccessiva del numero dei beneficiari potrebbe dar luogo a complessi problemi attuativi, così come è avvenuto per il provvedimento sulle barriere architettoniche. Sottolinea altresì l'opportunità delle semplificazioni procedurali proposte dal relatore e si dichiara pertanto contrario ad introdurre disposizioni di dettaglio che finirebbero per vincolare eccessivamente l'autonomia degli organi incaricati della predisposizione e dell'attuazione del programma.

Il presidente BERNARDI rinvia il seguito della discussione.

Lauria ed altri: Provvedimenti urgenti per la conservazione del lago di Pergusa e la tutela del suo equilibrio idraulico (2087)

Pollice e Corleone: Norme per la tutela, conservazione e valorizzazione del lago di Pergusa (2115)

(Seguito della discussione congiunta; approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 2087 e assorbimento del disegno di legge n. 2115)

Riprende la discussione congiunta, rinviata nella seduta antimeridiana.

Il presidente BERNARDI comunica che è pervenuto il parere favorevole della 1ª Commissione permanente sugli emendamenti del relatore riferiti al disegno di legge n. 2087.

Il senatore VISCONTI illustra due subemendamenti all'emendamento del relatore sostitutivo dell'articolo 1, dei quali il primo è volto a precisare che la spesa di lire 9 miliardi è destinata alla realizzazione di primi interventi sul lago di Pergusa ed il secondo precisa la formulazione del comma 3.

Tali subemendamenti sono posti ai voti ed approvati con il parere favorevole del relatore e del Governo.

Dopo che il presidente BERNARDI ha ricordato che il sottosegretario Curci ha già espresso parere favorevole sugli emendamenti del relatore nella seduta antimeridiana, è posto ai voti ed approvato l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1, nel testo così modificato.

Sono poi separatamente approvati l'emendamento soppressivo dell'articolo 2 e l'emendamento sostitutivo dell'articolo 3.

È infine posto ai voti ed approvato il disegno di legge n. 2087 nel suo complesso, così modificato. Conseguentemente è dichiarato assorbito il disegno di legge n. 2115.

La seduta termina alle ore 16.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 26 LUGLIO 1990

119ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Cimino.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

Micolini ed altri: Ordinamento della professione di enologo (2250)
(Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende l'esame rinviato nella seduta di ieri.

Il presidente MORA comunica che la 2ª Commissione (giustizia) ha trasmesso parere favorevole sul disegno di legge, proponendo di modificarne il comma 2 dell'articolo 2 e suggerendo di evitare l'istituzione dell'albo professionale, di cui all'articolo 3, prevedendo invece la creazione di appositi elenchi presso il Ministero competente.

Il Presidente ricorda quindi che la predetta Commissione ha sempre coerentemente mantenuto un atteggiamento non favorevole alla proliferazione di albi professionali.

Sottolinea che comunque gli stessi proponenti del disegno di legge hanno espresso l'intenzione di espungere il predetto articolo dal disegno di legge, dei cui restanti articoli è stata chiesta l'assegnazione in sede deliberante.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente comunica che è stato deferito alla Commissione in sede deliberante il disegno di legge n. 2341 «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale» presentato dal Governo.

SUI PROBLEMI DELLA SICCITÀ

Il senatore CASADEI LUCCHI rinnova al Presidente l'invito a consegnare ai Commissari una copia della relazione sulla siccità trasmessagli dal Governo.

Il presidente MORA premesso di non avere ricevuto indicazioni dal Ministero circa la possibilità di diffondere o meno detto documento, chiede al sottosegretario Cimino quale sia l'intendimento del Governo.

Il sottosegretario CIMINO fa presente di avere egli stesso portato copia della relazione in questione, che consegna ai Commissari. Ricorda quindi che, come ha già fatto presente ieri, si tratta di un documento sulla situazione creatasi con la siccità; rammenta altresì le varie riunioni tenute a livello interministeriale per gli interventi diretti a tamponare gli aspetti più drammatici, attraverso l'acquisto di autobotti e di serbatoi nonchè di impianti di desalinizzazione ed assicura che al più presto fornirà ragguagli sull'entità dei finanziamenti deliberati. Aggiunge che sono stati assegnati i fondi su richiesta delle Regioni Sicilia, Calabria e Basilicata e precisa che i danni sul piano nazionale dovrebbero ammontare a circa 4.000 miliardi. Conclude ricordando che lo schema di decreto-legge, su cui ha riferito ieri, dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei Ministri il 31 luglio.

Segue un intervento, per richiesta di chiarimenti, del senatore BUSSETI.

Il sottosegretario CIMINO – nel ribadire che con i provvedimenti-tampone si è cercato di fronteggiare il problema dell'emergenza idrica attraverso l'acquisto di un certo numero di autobotti e di serbatoi di 4.000 litri, utilizzando mezzi finanziari dei vari Ministeri – precisa che per i danni all'agricoltura causati dalla siccità si intende intervenire col menzionato decreto-legge all'esame del Consiglio dei Ministri.

Il senatore BUSSETI, facendo riferimento a quanto riferito nella relazione testè distribuita dal rappresentante del Governo circa i danni della siccità in Puglia, pone in rilievo l'incidenza di tale calamità sulla produttività delle colture arboree (gli oliveti sono stati profondamente danneggiati). Evidenzia quindi la necessità che il Governo si adoperi per ampliare le possibilità di credito (eventualmente anche attraverso l'emissione di un prestito nazionale) per favorire la ripresa del settore agricolo.

Il senatore LOPS, premesso che la gravità della situazione non può essere affrontata con provvedimenti-tampone, ma con il completamento di opere irrigue e con interventi di natura strutturale, fa osservare che il problema non si risolverebbe se tutto venisse rinviato alle risorse della legge finanziaria per il 1991.

La senatrice MOLTISANTI rileva che i senatori del Movimento Sociale Italiano – Destra nazionale hanno presentato una interpellanza sull'emergenza dell'acqua; sottolinea che la legge approvata lo scorso anno per il risarcimento dei danni subiti dagli agricoltori non ha avuto ancora applicazione.

Chiesto quindi che il Governo porti all'esame del Parlamento, prima della pausa estiva, il decreto-legge preannunciato, si sofferma sulla necessità di non sottovalutare la gravità della situazione che ha indotto in alcuni casi la popolazione a ribellarsi; si sofferma sulla drammatica riduzione delle precipitazioni atmosferiche verificatesi dal 1981; evidenzia il mancato completamento in Sicilia delle opere di canalizzazione e dei bacini di raccolta e l'impossibilità di continuare a vivere in uno stato di emergenza.

Dichiarato infine di considerare tranquillizzante la notizia secondo cui il Governo provvederà ad acquistare autobotti, auspica che il Governo affronti il problema alla radice, ipotizzando anche interventi per la rateizzazione dei prestiti.

Il senatore CASCIA – premesso che ci si trova in una singolare situazione in cui si ripetono in vario modo gli stessi aspetti del problema, senza disporre di un preciso punto di riferimento – pone l'esigenza di avere una dettagliata relazione del Governo sulla attuazione della legge n. 286 del 1989; di verificare lo stato di aggiornamento del documento consegnato dal rappresentante del Governo; di conoscere l'entità dei finanziamenti finora utilizzati dai vari ministeri.

Auspicato quindi che il decreto-legge preannunciato dal Governo venga presentato al Senato, chiede al Presidente della Commissione di lasciare iscritto all'ordine del giorno l'argomento della siccità per consentire di avere ulteriori notizie prima della pausa estiva.

Il sottosegretario CIMINO ribadisce che si è già adoperato per venire a conoscenza dei dati finanziari chiesti dal senatore Cascia, sui cui conta di riferire la prossima settimana. Per quanto riguarda l'attuazione della citata legge n. 286 egli torna a ribadire che si tratta di materia rientrante nei poteri delle Regioni, che il Ministero dell'agricoltura ha continuamente sollecitato.

Il presidente MORA ringrazia il rappresentante del Governo per gli ulteriori ragguagli forniti.

La seduta termina alle ore 16,30.

INDUSTRIA (10ª)

GIOVEDÌ 26 LUGLIO 1990

210ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
VETTORI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Castagnetti.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

Nebbia: Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (1011)

Zanella ed altri: Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Istituzione della consulta nazionale dei consumatori ed utenti (1315)

Nespolo ed altri: Norme per la tutela dei consumatori e per l'istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (1628)

Boato: Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (2131)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame dei disegni di legge, sospeso nella seduta del 19 luglio.

Il sottosegretario CASTAGNETTI ricorda che nell'accantonamento del fondo globale di parte corrente (tabella A) della legge finanziaria per il 1990 esiste una dotazione pari a 87 miliardi di lire, per il triennio 1990-1992, la cui utilizzazione è già prevista, peraltro, nel disegno di legge recante norme a tutela della concorrenza: propone pertanto di utilizzare la dotazione di 3 miliardi per il 1991 e 3 miliardi per il 1992, collegata ad accantonamenti negativi, recata dalla medesima tabella, alla voce «Interventi per la tutela dei consumatori». Tale accantonamento, anche se inadeguato e condizionato alla realizzazione di minori spese o maggiori entrate, potrebbe essere aumentato in sede di approvazione del disegno di legge finanziaria per il 1991.

Il senatore CARDINALE chiede che il Governo si impegni ad ampliare la dotazione finanziaria fino a un importo pari a circa 25 miliardi. A tal fine preannuncia la presentazione di un apposito emendamento nel prosieguo dell'*iter* in sede deliberante ovvero in Assemblea. Ribadisce altresì l'intento di presentare ulteriori proposte di

modifica per quanto concerne l'istituzione di un apposito organo del Governo a tutela dei consumatori.

Il relatore ALIVERTI, preso atto dei limiti di bilancio evidenziati dal rappresentante del Governo, propone che all'onere derivante dall'attuazione della disciplina in esame, valutato in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provveda mediante la parziale utilizzazione degli accantonamenti di cui alla tabella A della legge finanziaria per il 1990, relativi agli interventi per la tutela dei consumatori e a quelli per lo sviluppo della cooperazione.

Il rappresentante del Governo giudica positivamente la proposta del relatore, riservandosi di effettuare una verifica di natura tecnica sulle disponibilità finanziarie in bilancio.

La Commissione, infine, accoglie la proposta del relatore e il rappresentante del Governo preannuncia il consenso al trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore FOSCHI chiede di sollecitare il Ministro del turismo a presentare il disegno di legge sulla disciplina delle attività turistiche, al fine di restituire al settore un livello di competitività che gli consenta di sostenere la concorrenza internazionale.

Il presidente VETTORI fornisce assicurazioni al riguardo.

La seduta termina alle ore 9,50.

211ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CASSOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Babbini.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CASSOLA comunica che dalla 5ª Commissione è pervenuto un parere contrario sul testo unificato dei disegni di legge

nn. 281, 821 e 1962, in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per il quale, nella seduta dell'11 luglio, la Commissione unanime aveva richiesto al Presidente del Senato il trasferimento alla sede deliberante.

Sulla questione intervengono ripetutamente i senatori Margheri, Amabile, Vettori, il presidente Cassola e il rappresentante del Governo.

La Commissione, infine, pur contestando alcuni profili di legittimità in ordine al parere espresso dalla 5ª Commissione, all'unanimità conviene di non insistere nella richiesta di trasferimento alla sede deliberante dei predetti disegni di legge.

La seduta termina alle ore 15,30.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

GIOVEDÌ 26 LUGLIO 1990

Presidenza Presidente
ZITO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Bubbico.

La seduta inizia alle ore 15,15

IN SEDE DELIBERANTE

Azzaretti ed altri: Abrogazione dell'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti (2188)

Ferraguti ed altri: Abrogazione dell'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni (2234)

Casoli ed altri: Norme modificative dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, in tema di accertamento dell'invalidità civile (2349)

(Seguito della discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2188; assorbimento dei testi dei disegni di legge nn. 2234 e 2349)

Prosegue la discussione congiunta sui provvedimenti in titolo sospesa nella seduta antimeridiana di ieri.

Il presidente ZITO comunica che sugli emendamenti del Governo e sui sub-emendamenti del relatore illustrati nella seduta antimeridiana di ieri sono pervenuti i pareri della Commissioni affari costituzionali e della Commissione bilancio, entrambi favorevoli.

Si passa dunque alla votazione degli emendamenti e dei sub-emendamenti anzidetti, riferiti al disegno di legge n. 2188, assunto come testo base.

È accolto l'emendamento presentato dal sottosegretario Bubbico sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2188, relativo agli accertamenti sanitari da parte delle USL, al controllo in seconda istanza

da parte delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile e dalla possibilità di ricorso al Ministro del tesoro e successivamente al giudice ordinario, con i relativi sub-emendamenti presentati dal relatore, già illustrati nella seduta antimeridiana di ieri. È invece ritirato dal senatore Grassi Bertazzi un sub-emendamento di cui egli stesso è firmatario, unitamente al senatore Pietro Ferrara, pure illustrato nella seduta antimeridiana di ieri, dopo interventi del presidente ZITO (che fa presente le perplessità manifestate in proposito dalla Commissione affari costituzionali nel parere da questa espresso), del senatore RANALLI (che dichiara grosse perplessità), del relatore MELOTTO (secondo cui la competenza circa l'individuazione degli organismi cui demandare l'esame delle domande di invalidità tuttora giacenti per quanto riguarda la Sicilia, spetta all'Assemblea della regione Sicilia); del sottosegretario BUBBICO (contrario al sub-emendamento in quanto ritiene che la competenza in materia spetti alla regione Sicilia).

È quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento presentato dal sottosegretario Bubbico inteso ad aggiungere un articolo dopo l'articolo 1 del disegno di legge n. 2188, già illustrato nella seduta antimeridiana di ieri, concernente il potenziamento delle segreterie delle commissioni mediche per le pensioni di guerra e di invalidità civile ricorrendo a personale mobilitato da altre amministrazioni dello Stato. La Commissione approva, poi, un altro emendamento presentato dal sottosegretario Bubbico e già illustrato nella seduta antimeridiana di ieri tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1 del disegno di legge n. 2188.

La Commissione approva quindi, senza modifiche, l'articolo 2 del disegno di legge n. 2188, sulla data di entrata in vigore del provvedimento.

Si passa alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore PERRICONE, a nome del Gruppo repubblicano, dichiara che si asterrà dalla votazione del provvedimento, così come emendato. Di fronte al numero assolutamente spropositato di invalidi civili in Italia e di fronte alle molte pensioni di comodo che hanno da un lato danneggiato il pubblico erario e dall'altro fortemente penalizzato i soggetti che realmente avevano diritto alla pensione, egli ritiene che il testo posto in votazione non solo non migliora la normativa del settore ma, sotto alcuni aspetti, aggiunge elementi di appesantimento burocratico. Cita in proposito il fatto che il provvedimento abbia mantenuto le commissioni mediche periferiche, le quali a suo avviso non potranno valutare in seconda istanza l'effettiva minorazione o malattia invalidante in quanto dovranno basarsi sulla documentazione cartacea. Si augura che l'altro ramo del Parlamento possa riflettere meglio sulla questione ed elaborare una normativa che garantisca i diritti dei reali portatori di minorazioni ed eviti l'uso improprio di concessione di pensioni di invalidità.

Infine la Commissione approva il disegno di legge n. 2188, così come modificato. Risultano assorbiti i disegni di legge nn. 2234 e 2349.

La seduta termina alle ore 16,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981

GIOVEDÌ 26 LUGLIO 1990

Presidenza del Presidente
SCÀLFARO

La seduta inizia alle ore 8,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente SCÀLFARO, informata la Commissione che la seduta è trasmessa mediante l'impianto televisivo a circuito chiuso, comunica che sono prevenuti alcuni documenti che sono depositati presso l'archivio della Commissione.

Comunica inoltre che è stato presentato al Senato un disegno di legge di modifica dell'articolo 6 della legge istitutiva della Commissione d'inchiesta, nel senso di prorogarne i poteri di indagine anche per i sessanta giorni previsti per la presentazione delle relazioni, fermo restando il termine finale.

Mentre la Commissione procederà, per quanto di sua competenza, nelle indagini, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, alla luce delle testimonianze assunte dalla Commissione medesima nelle sedute del 19 giugno e del 3, 4 e 10 luglio 1990, in relazione alla vicenda connessa con l'insediamento della ditta Castelruggiano nell'area industriale di Olivetro Citra (Salerno) e nell'ambito degli interventi per lo sviluppo industriale di cui all'articolo 32 della legge n. 219 del 1981, ha ritenuto di dover trasmettere i resoconti stenografici delle sedute in questione, corredati da copie delle relative registrazioni su nastro magnetico e degli atti acquisiti, alla competente Autorità giudiziaria, informandone nel contempo la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle associazioni criminali similari e l'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa (avendo già incontrato l'Ufficio di Presidenza della prima ed ascoltato il secondo).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

AUDIZIONE DEL MINISTRO DELL'INTERNO

La Commissione procede all'audizione dell'onorevole Antonio GAVA, ministro dell'interno.

Il ministro Antonio GAVA svolge una relazione sulla assegnazione degli alloggi costruiti a Napoli con i fondi di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981, sulle occupazioni abusive e sui connessi problemi di ordine e sicurezza pubblici.

Intervengono e pongono quesiti il deputato BARBIERI, i senatori FLORINO e ULIANICH, i deputati BECCHI e SAPIO, il senatore CUTRERA, il deputato VAIRO ed il Presidente SCÀLFARO.

Risponde ai quesiti posti il ministro GAVA.

La seduta termina alle ore 10,25.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 26 LUGLIO 1990

151ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MURMURA

Interviene il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Ruberti.

La seduta inizia alle ore 11,40.

Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze Armate e del Corpo della Guardia di finanza (2325), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4ª Commissione)

Su proposta del senatore GUZZETTI, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Emendamenti al disegno di legge:

Riforma degli ordinamenti didattici (2266), approvato dalla Camera dei deputati e risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Zangheri ed altri; Poli Bortone ed altri; Tesini ed altri; Guerzoni ed altri
(Parere alla 7ª Commissione. Remissione alla sede plenaria)

In considerazione della delicatezza e della complessità degli emendamenti in titolo, il presidente MURMURA ne propone la remissione alla sede plenaria.

La Sottocommissione concorda.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1990, n. 151, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti locali (2370), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole. Si fa tuttavia notare alla Commissione di merito che in materia andrebbero ricercate soluzioni organiche, in grado di far fronte alla grave crisi finanziaria delle aziende di trasporto locale, anche a fronte dei contributi che vengono stanziati a favore delle imprese private del settore.

Emendamenti al disegno di legge:

Disposizioni in materia di tariffe dei pedaggi autostradali e per il funzionamento degli uffici periferici dell'ANAS (2331)
(Parere alla 8ª Commissione)

Riferisce il presidente MURMURA, il quale, dopo aver ricordato che, il 18 luglio scorso, la Sottocommissione aveva avanzato rilievi sull'articolo 3 del provvedimento, dà conto di un emendamento, formulato dal senatore Patriarca, interamente sostitutivo di detto articolo, che a suo avviso consente di superare quelle perplessità.

Concorda il senatore FRANCHI.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Emendamenti ai disegni di legge:

Nebbia: Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (1011)

Zanella ed altri: Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Istituzione della Consulta nazionale dei consumatori ed utenti (1315)

Nespolo ed altri: Norme per la tutela dei consumatori e per l'istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (1628)

Boato: Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (2131)
(Parere alla 10ª Commissione)

Riferisce il presidente MURMURA, il quale, dopo avere illustrato gli emendamenti in titolo, ed il conseguente nuovo testo unificato predisposto dalla Commissione di merito, propone l'espressione di un parere favorevole. Egli fa comunque notare che all'articolo 1 vanno precisate chiaramente le competenze ed i requisiti da richiedersi alle associazioni, avendo presente che ad esse spetta la rappresentanza degli interessi collettivi e la legittimazione ad agire in giudizio. Sottolinea altresì che per l'individuazione delle associazioni sarebbe indispensabile

una puntuale istruttoria da parte del Ministero dell'industria, nonchè una deliberazione del Consiglio dei Ministri, al fine di assicurare l'assenza dei fini di lucro assieme alla moralità dei soci.

Concorda il senatore FRANCHI.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità con l'osservazione proposta dal relatore.

Emendamenti ai disegni di legge:

Casoli ed altri: Norme modificative dell'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, in tema di accertamento dell'invalidità civile (2349)

Azzaretti ed altri: Abrogazione dell'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti (2188)

Ferraguti ed altri: Abrogazione dell'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni (2234)

(Parere alla 12ª Commissione)

Riferisce il presidente MURMURA, il quale, dopo aver ricordato che la Sottocommissione ha già espresso parere favorevole sui disegni di legge n. 2188 e 2234, rispettivamente il 10 aprile ed il 7 giugno 1990, illustra anzitutto il disegno di legge n. 2349, all'esame congiunto della 12ª Commissione permanente. Con specifico riguardo a tale provvedimento, propone l'espressione di un parere favorevole, invitando la Commissione di merito ad evitare il controllo delle attività delle USL da parte delle Commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra, ivi previsto.

Il relatore illustra quindi gli emendamenti trasmessi dalla Commissione sanità, avvertendo che, nel corso della discussione congiunta da essa effettuata sui provvedimenti in titolo, si è convenuto di adottare come testo base il disegno di legge n. 2188, al quale fanno dunque riferimento le proposte emendative in esame. Egli propone dunque di esprimere un parere favorevole, pur dichiarandosi perplesso circa la partecipazione alle commissioni di un medico di parte, proposta nell'emendamento aggiuntivo di un articolo 1-*quater*. Ulteriori perplessità ingenera – prosegue il relatore – l'emendamento proposto dal senatore Ferrara Pietro, che, relativamente alla regione Sicilia, attribuisce la competenza per l'accertamento delle invalidità ad apposite commissioni, costituite presso gli uffici dei medici provinciali. Tale emendamento gli pare infatti invasivo delle competenze regionali in questa materia.

Il senatore FRANCHI osserva che la situazione nella quale versa il comparto della invalidità civile è divenuta insostenibile, anche a causa dei notevoli ritardi nella definizione delle pratiche. Per questi motivi la

sua parte politica esprime parere favorevole sia sul disegno di legge n. 2349 che sugli emendamenti proposti, condividendo le osservazioni del relatore.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità sia sul disegno di legge 2349 che sugli emendamenti, con le osservazioni proposte dal presidente Murmura.

Citaristi ed altri: Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione di cave e torbiere (280)

Boato ed altri: Legge-quadro in materia di cave e torbiere e norme per l'estrazione di materiali litoidi nei corsi d'acqua (1882) (Parere alla 13ª Commissione)

Su proposta del relatore Guzzetti, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

La seduta termina alle ore 12,15.

152ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MURMURA

La seduta inizia alle ore 15,10.

Emendamento al disegno di legge:

Lauria ed altri: Provvedimenti urgenti per la conservazione del lago di Pergusa e la tutela del suo equilibrio idraulico (2087)
(Parere alla 8ª Commissione)

Il presidente MURMURA ricorda che la Sottocommissione ha già espresso sul disegno di legge in titolo – congiuntamente al disegno di legge n. 2115 – parere favorevole, condizionato ad una riformulazione dell'articolo 1.

Illustra quindi l'emendamento trasmesso dalla Commissione di merito, interamente sostitutivo di detto articolo, che consente, a suo avviso, di superare le contrarietà precedentemente espresse.

Concorda il senatore FRANCHI.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole.

La seduta termina alle ore 15,20.

BILANCIO (5ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 26 LUGLIO 1990

175ª Seduta

Presidenza del senatore
CORTESE

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Mastella e per il tesoro Pavan.

La seduta inizia alle ore 11.55.

Emendamenti ai disegni di legge:

Azzaretti ed altri: Abrogazione dell'articolo 3 del decre-to-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazio-ni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modifi-cazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti (2188)

Ferraguti ed altri: Abrogazione dell'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni (2234)

Casoli ed altri: Norme modificative dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, in tema di accertamento dell'invalidità civile (2349)
(Parere alla 12ª Commissione)

Il presidente CORTESE fa presente che sono stati trasmessi alcuni emendamenti del Governo mirano a istituire un ruolo speciale presso il Ministero del tesoro al fine di dar corso agli accertamenti medici. Per il personale si utilizza quello in mobilità, sulla base delle domande degli interessati.

Il sottosegretario PAVAN, nel dare conto dello stato delle domande di accertamento dell'invalidità, fa presente che l'utilizzazione di personale in mobilità non comporta oneri. Pertanto esprime un parere favorevole.

Il senatore BOLLINI rileva che, poichè tale personale verrebbe utilizzato a domanda, non è garantito l'effettivo sollecito funzionamento delle commissioni sanitarie e pertanto non è con certezza risolto il problema che i provvedimenti in esame tendono a risolvere.

Su proposta del presidente CORTESE, la Sottocommissione delibera di esprimere un parere favorevole sugli emendamenti.

Pecchioli ed altri: Riduzione a sei mesi della durata della leva obbligatoria ed istituzione del servizio civile (1642)

Bozzello Verole ed altri: Modifiche alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme in materia di servizio di leva (1906)

Poli ed altri: Norme di principio sulla difesa nazionale (1908)

Signori ed altri: Istituzione del servizio civile nazionale (2337)
(Parere all'Assemblea. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Riferisce il presidente CORTESE ricordando che la Commissione difesa ha approvato un testo unificato dei provvedimenti all'esame; attualmente si tratta dunque di rendere il parere all'Assemblea. Il testo approvato prevede che la durata della ferma sia di dieci mesi, che la paga venga elevata a 7.500 lire e, a regime, a 10.000 lire giornaliere, che ai militari di leva in servizio prolungato sia riconosciuto il trattamento spettante ai carabinieri ausiliari e che il loro numero venga elevato. È previsto altresì reclutamento di personale femminile.

Quanto alla copertura finanziaria, l'onere del provvedimento è stimato in 130 miliardi per il 1991 e in 200 per il 1992, a valere sulla voce di fondo speciale relativa all'EFA. Tale voce presenta capienza sufficiente, ma, trattandosi di spesa permanente, sarebbe opportuno definire anche una copertura per gli esercizi successivi al triennio. In ogni caso occorrerebbe correggere la clausola, al fine di far presente che l'utilizzazione del capitolo 6856 viene operata sulle proiezioni per gli anni successivi al 1990.

Per quanto concerne i problemi di quantificazione, si fa rinvio al Rapporto di verifica trasmesso il 20 luglio dal Servizio del bilancio. Basti ricordare che l'onere a regime, valutato nel testo approvato in 200 miliardi, è invece stimato dal Servizio del bilancio in 1.375 miliardi, pur senza tener conto delle spese relative all'attrezzatura. Si deve infine ricordare che il Capo di stato maggiore della difesa ha precisato, nel corso di un'audizione svoltasi il 18 luglio 1990 presso la Commissione difesa del Senato, che il costo annuale di una ferma di 10 mesi «sarebbe di circa 500 miliardi in più dell'attuale livello di spesa».

Sono pervenuti numerosi emendamenti dall'Assemblea che, ad un primo esame, diluiscono nel tempo gli oneri. Tuttavia tali oneri continuano ad essere ben superiori rispetto a quanto previsto nella clausola di copertura. In ogni caso i maggiori costi derivano dall'incremento delle unità in ferma di leva prolungata a 24 mesi, allo scopo di mantenere l'attuale livello di forza operativa. Ciò in considerazione del fatto che, nei prossimi anni, l'evoluzione demografica non renderà possibile aumentare i giovani chiamati alle armi e che la riduzione della durata della ferma contrae la forza operativa. Conseguentemente se l'attuale livello di forza operativa dovrà essere mantenuto, sarà indispensabile aumentare il numero dei volontari, con il relativo incremento dei costi; se invece il livello di tale forza potrà

essere ridotto, i costi potranno essere contenuti, ma già ora tale operazione sarebbe possibile e consentirebbe, inoltre, un risparmio che potrebbe essere utilizzato a fini di riduzione del *deficit*.

Interviene il sottosegretario PAVAN per osservare che il testo trasmesso produce oneri rilevanti e che, allo stato attuale, il parere del Tesoro non può che essere contrario. Ciò senza neppure entrare nel merito della questione relativa alla copertura del provvedimento.

Il senatore POLI fa presente che le perplessità contenute nella verifica del Servizio del bilancio non hanno ragione di essere. Infatti da una parte la riduzione della durata della ferma non comporta oneri e in ogni caso, se potranno prodursi riduzioni della forza operativa, tali riduzioni non si estenderanno alla forza bilanciata. Quanto all'utilizzazione di militari in ferma volontaria, essa è già prevista, per un contingente più ampio di quello attualmente utilizzato, nella legislazione vigente. Pertanto le spese relative già trovano capienza negli ordinari capitoli di bilancio della difesa. Quanto infine all'aumento della paga, un emendamento presentato ne propone la dilazione nel tempo in modo da contenere la spesa.

Il sottosegretario PAVAN fa presente che pur essendo consentita dalla legge l'utilizzazione di un certo numero di militari a ferma volontaria, la difesa non ha fatto sino ad ora ricorso a tale facoltà nei suoli limiti massimi. Conseguentemente il bilancio attuale risulterebbe costruito in eccedenza. In ogni caso resta inteso che, ove tali spese venissero coperte a carico del bilancio i capitoli relativi non potrebbero essere in alcun modo incrementati nel futuro se non per il loro adeguamento all'inflazione.

Il presidente CORTESE fa presente che il rappresentante della difesa ha fornito una quantificazione in base alla quale l'onere per i militari in servizio volontario equivarrebbe a 41 miliardi per il 1991 e a 104 per il 1992 e quelli per le paghe ai militari di leva a 100 per il 1991 e a 240 per il 1992, per un totale complessivo quindi di 141 miliardi per il 1991 e 344 per il 1992, onere che risulta superiore a quello definito nella clausola di copertura del provvedimento e che in ogni caso potrebbe essere coperto con l'utilizzazione quasi integrale della voce di fondo speciale relativa all'EFA.

In merito a tale questione il sottosegretario PAVAN, nel far presente che probabilmente la voce di fondo speciale relativa all'EFA deriva da obblighi che occorrerà onorare, osserva che, una volta utilizzata una voce di fondo speciale, essa non può essere riprodotta nelle leggi finanziarie successive.

Il sottosegretario MASTELLA osserva che il Ministero della difesa non è favorevole all'integrale utilizzazione per altri fini dell'accantonamento relativo all'EFA, poichè tale programma costituisce uno degli obiettivi dell'amministrazione.

Il presidente CORTESE osserva inoltre che l'accantonamento relativo all'EFA riguarda una spesa per investimento, ancorchè classificata, in base ad una convenzione internazionale, tra le spese correnti del Ministero della difesa, mentre quella proposta nel testo ha carattere permanente.

Il senatore POLI ritiene che l'accantonamento relativo all'EFA sia utilizzabile, poichè tale programma è destinato a non essere attuato.

Il senatore BOLLINI non ritiene vi siano problemi a riproporre un accantonamento per l'EFA in occasione della legge finanziaria per il 1991.

Il sottosegretario PAVAN dichiara la contrarietà del Tesoro all'utilizzazione dell'accantonamento relativo all'EFA, anche in considerazione di quanto affermato dal rappresentante del Ministero della difesa.

Il presidente CORTESE fa presente che l'utilizzazione di tale accantonamento non può che provocare uno squilibro tra spese per il personale e spese destinate ai programmi di investimento del Ministero della difesa.

Interviene il senatore TAGLIAMONTE facendo presente che si è registrata una sostanziale concordia tra le forze politiche sul disegno di legge. Pertanto, ritiene che i problemi finanziari possano eventualmente essere risolti con l'occasione della prossima legge finanziaria.

Il sottosegretario MASTELLA osserva che probabilmente una diminuzione degli oneri potrebbe derivare da una possibile dilazione nel tempo degli incrementi delle paghe ai militari di leva. In ogni caso il Ministero della difesa prenderà atto della volontà parlamentare.

Il presidente CORTESE fa presente che, se non sembrano sussistere problemi relativamente alla copertura, è indispensabile accertare con precisione la quantificazione del provvedimento. Propone pertanto di richiedere la relazione tecnica.

Il sottosegretario MASTELLA, in considerazione delle perplessità manifestate dal Presidente, prospetta l'eventualità di una possibile richiesta del Governo di rinviare l'esame dei provvedimenti ad un periodo successivo alle ferie estive.

Il senatore BOLLINI ritiene non vi sia alcuna necessità di richiedere la relazione tecnica, mentre la proposta del Sottosegretario alla difesa non deve essere avanzata in questa sede. A nome del Gruppo comunista, propone poi di esprimere un parere favorevole sul provvedimento, eventualmente sospendendone brevemente l'esame

sino alle ore 15,30, per dar modo al Tesoro di portare i dati relativi alla quantificazione dello stesso.

Il sottosegretario PAVAN fa presente di non essere assolutamente in grado di fornire alcuna quantificazione in un termine così ristretto.

Il presidente CORTESE propone nuovamente di richiedere la relazione tecnica. Infatti, allo stato, non sussistono elementi sufficienti per poter stimare l'attendibilità della quantificazione degli oneri. Ne consegue che non è verificabile la copertura del provvedimento. E dunque, se si dovesse esprimere immediatamente un parere, esso non potrebbe che essere contrario per mancanza di copertura.

Il senatore BOLLINI ritiene che, data la delicatezza della questione, sia indispensabile acquisire l'opinione di tutti i Gruppi. Propone pertanto di rimettere il parere alla Commissione plenaria.

Il presidente CORTESE definisce conclusivamente la propria proposta di richiedere la relazione tecnica sul provvedimento, alla stregua delle considerazioni sopra esposte, il che ovviamente significa che nel caso in cui l'Assemblea rinviasse il provvedimento alla Commissione bilancio per l'espressione immediata del parere, tale parere non potrebbe che avere una connotazione ben precisa.

Dopo dichiarazione contraria del senatore BOLLINI, che osserva che una verifica tecnica può ben essere svolta anche in un ristretto arco di tempo, la Sottocommissione concorda con la proposta del Presidente e l'esame è conseguentemente rinviato.

Deputati Sangiorgio ed altri: Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa (1983-B), approvato dalla Camera, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione)

Riferisce favorevolmente il senatore DELL'OSSO sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, proponendo un parere favorevole.

Il sottosegretario PAVAN fa presente di non essere in grado di esprimere la posizione del Tesoro, dato che il testo è stato disponibile solo in mattinata e non era all'ordine del giorno della Sottocommissione. Si dichiara pertanto contrario alla trattazione del provvedimento in questione.

Il presidente CORTESE rende noto il parere favorevole della Commissione ambiente sull'utilizzo difforme di un accantonamento di fondo globale relativo appunto alla rubrica del Ministero corrispondente, anche se va ricordato che la Commissione ha chiesto che la prossima legge finanziaria reintegri gli stanziamenti. Pur sussistendo un problema

di incompatibilità fra la copertura del provvedimento in titolo, per la parte riferita al comma 2 dell'articolo 12, e le decisioni già assunte dalla Commissione in ordine al disegno di legge n. 2293, tale situazione potrà essere superata eventualmente correggendo quest'ultimo provvedimento in sede di Assemblea.

All'unanimità la Sottocommissione incarica il senatore Dell'Osso di trasmettere un parere favorevole.

La seduta termina alle ore 13,45.

ISTRUZIONE (7ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 26 LUGLIO 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bompiani, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 5ª Commissione:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1989 (2368), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni.*

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1990 (2369), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

LAVORO (11ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 26 LUGLIO 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Sartori, ha adottato la seguente deliberazione, per il disegno di legge deferito:

alla 12ª Commissione:

Norme modificative dell'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, in tema di accertamento dell'invalidità civile (2349): *parere contrario.*

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 26 LUGLIO 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Pagani, ha adottato la seguente deliberazione ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento.

alla 5ª Commissione:

Deputati SANGIORGIO ed altri: - Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa (1983-B), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee
Comitato pareri

GIOVEDÌ 26 LUGLIO 1990

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del presidente della Giunta Malagodi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 5ª Commissione:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1989 (2368), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1990 (2369), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23